



N° PAP-03613-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 10/12/2019 al 25/12/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00073/2019 del 29/11/2019

OGGETTO:

Costituzione Azienda Consortile, secondo le norme dell'art. 114 del T.U.E.L., cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. Approvazione Convenzione, Statuto e Atto costitutivo.

Il giorno 29/11/2019 alle ore 9.55 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
CLAUDIO GRILLO	P		GRAZIA MOCCIA	P	
TOMMASO BASSOLINO	P		BIAGIO MONTEFUSCO	P	
ANTONIO CAIAZZO	P		ARCANGELO AUSANIO	P	
RAFFAELE FUSCO	P		FRANCESCO FUSCO	P	
ANNA IZZO	P		DOMENICO TUCCILLO	P	
ANTONIO BOEMIO	P		GAETANA CUCCURESE	P	
FRANCESCO CASTALDO	P		CRESCENZO RUSSO	P	
MARIA CARMINA SEPE	P		GENNARO GIUSTINO	P	
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO	P		RAFFAELE BOTTA	P	
ANTONIO LANZANO	P		GENNARO DAVIDE CASTALDO	P	
BENITO ZANFARDINO	P		GIOVANNI BOCCCELLINO	P	
VINCENZO DE STEFANO	P		CAMILLO MANNA	P	
MICHELE BENCIVENGA		A			

Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario_Generale
Presiede TOMMASO BASSOLINO - Presidente

Verificato il numero legale, TOMMASO BASSOLINO - Presidente - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Risultano presenti in aula n.24 Consiglieri (Sindaco e Cons. T.Bassolino, A.Caiazzo, R.Fusco, A.Izzo, A. Boemio, F.Castaldo, M.C.Sepe, A.A. Di Maso, A.Lanzano, B.Zanfardino, V.De Stefano, G.Moccia, B. Montefusco, A.Ausanio, F.Fusco, D.Tuccillo, G.Cuccurese, Russo, Giustino, Botta, C.G. Davide, Boccellino e Manna) **Assenti n. 1:Cons. Bencivenga**

Il Presidente pone all'attenzione del Civico Consesso l'argomento ad oggetto:“Costituzione Azienda Consortile, secondo le norme dell’art. 114 del T.U.E.L., cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. Approvazione Convenzione, Statuto e Atto costitutivo”

Si allontana dall'aula il **Cons.Boccellino- Presenti n. 23**

Sull'argomento **relaziona l'Ass.Baia.**

Interviene il Cons. **Giustino** il quale propone una serie di emendamenti come esplicitati nell'**allegato A.**

Il Sindaco si allontana dall'aula-Presenti n. 22

Interviene il Cons.**Tuccillo**

Replica il Cons.**Baia**

Prende la parola la Cons.**Cuccurese**

Interviene, per chiarimenti, l'**Avv.Perone**, incaricato dal Settore Politiche Sociali per la redazione della relazione contenente l'analisi economico-finanziaria per la start-up dell'Azienda

Replica la Cons.**Cuccurese**

Interviene il **Cons.Boemio** il quale propone **3 emendamenti** come esplicitati nell'**allegato B.**

A questo punto, previo consenso unanime dei Consiglieri presenti, **il Presidente del C.C.** dispone una sospensione della seduta per 30 minuti, per l'esame circa la fattibilità amministrativa degli emendamenti proposti dai Consiglieri sopra citati. Sono le ore 14.45.

Dopo la sospensione , alle ore 15.35, riprendono i lavori consiliari .

Effettuato l'appello risultano **presenti n. 15** Consiglieri (T. Bassolino, R.Fusco, A.Boemio, F.Castaldo, Di Maso, A.Lanzano, B.Zanfardino, G.Moccia, B. Montefusco, A.Ausanio, F.Fusco, D.Tuccillo, G.Cuccurese, Russo e Giustino ed **assenti n. 10** Consiglieri (Sindaco, A.Caiazzo, Izzo, Sepe M.C., De Stefano, Botta, C.G. Davide, Boccellino , Manna, Bencivenga)

Il Presidente dispone di procedere alla votazione di ciascuno degli emendamenti presentati dai Consiglieri Giustino e Boemio.

Si pone in votazione, per appello nominale, il **primo emendamento presentato dal Cons.Boemio, dal seguente testo “ Aggiungere all'art. 36 dello Statuto i seguenti commi:**

4) Ai fini dell'avviamento dell'Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'azienda e il Comune capofila, il Direttore Generale sarà individuato per anni tre tra il personale di ruolo del Comune di Afragola.

5) Il Direttore ai fini del comma 4) dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperenziali necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 13

Contrari /

Astenuti n. 3 (Conss. Tuccillo, Cuccurese e Russo)

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

Quindi, pone in votazione, per appello nominale, il secondo emendamento presentato dal Cons.Boemio, dal seguente testo “ Aggiungere all'art. 39 dello Statuto dell'Azienda Consortile i seguenti commi :

4) Ai fini dell'avviamento dell'Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'azienda e il Comune capofila, il personale amministrativo sarà individuato per anni tre tra il personale di ruolo del Comune di Afragola.

5) Il Personale Amministrativo ai fini del comma 4) dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperenziali necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale , che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 13

Contrari /

Astenuti n. 3 (Conss. Tuccillo, Cuccurese e Russo)

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

Quindi pone in votazione, per alzata di mano, il terzo emendamento presentato dal Cons. Boemio, dal seguente testo “ Aggiungere all'art. 15 dell'Atto Costitutivo il comma 6) : In ogni caso, non sono trasferiti all'Azienda Speciale i crediti vantati dal Comune di Afragola nei confronti degli altri Comuni Crispano, Cardito e Caivano, derivanti dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione sino al 31/12/2019, nonché gli interessi moratori anticipati dal Comune di Afragola per il ritardato pagamento delle fatture inerenti le prestazioni rese dai fornitori dell'Ambito”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 13

Contrari /

Astenuti n. 3 (Conss. Tuccillo, Cuccurese e Russo)

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il primo emendamento presentato dal Cons. Giustino: il comma 1 art.2 dello Statuto, nonché Art.2, c.1 dell'Atto Costitutivo è sostituito dal seguente testo: “ La sede legale dell'Azienda è in Afragola in locali resi disponibili previo contratto di locazione da stipularsi con il Comune di Afragola”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 16

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il **secondo emendamento presentato dal Cons. Giustino: a modifica dell'art.8, c. 2 dello Statuto e Art.10 c.1 dello Statuto e Art. 18 c.1) dello statuto la parola “Consigliere Comunale” è eliminata.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 4 (Conss. Giustino, Tuccillo, Cuccurese, Russo)

Contrari 12

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento non è approvato.

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il **terzo emendamento presentato dal Cons. Giustino: a modifica dell'art.15 , c. 2 lett.b) dello Statuto, sostituire la parola “triennale” con “Annuale”.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 16

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il **quarto emendamento presentato dal Cons. Giustino : dopo l'art. 15 dello Statuto, aggiungere l'art.15 bis dal seguente testo: “ E' fatto obbligo all'Azienda la pubblicazione degli atti adottati sull'albo Pretorio dei Comuni aderenti, almeno del Comune capofila Afragola”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 16

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il **quinto emendamento presentato dal Cons. Giustino: a modifica dell'Art.20 comma 1) lettera d) dello Statuto, dopo la frase “nomina dei Revisori dei Conti” aggiungere il seguente testo: “ previo sorteggio pubblico tra i profili risultati idonei da apposito bando”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 16

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

Entra in aula il Cons. G.D.Castaldo: Presenti n. 17

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il **sesto emendamento presentato dal Cons. Giustino: a modifica dell'Art.29 comma 4) dello Statuto , eliminare la seguente frase: “ Anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 17

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento è approvato.

A questo punto, si pone in votazione, per alzata di mano, il **settimo emendamento presentato dal Cons. Giustino: a modifica dell'Art.15 c.3 dell'Atto costitutivo, inserire dopo la parola “crediti” la frase “ al netto dei debiti”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 17

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

L'emendamento è approvato

A questo punto, il Cons. Giustino propone di porre in votazione una norma transitoria nel senso che laddove dovesse configurarsi contrasto tra quanto deliberato da questo Consiglio in merito agli emendamenti rispetto a talune norme della convenzione, dello Statuto e/o dell'atto costitutivo, resta inteso che prevale la norma emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 17

Contrari /

Astenuti n. /

DELIBERA

la norma transitoria è approvata

Terminata la votazione in merito agli emendamenti presentati dai Consiglieri Giustino e Boemio, a questo punto il Presidente del C.C. Pone in votazione la proposta di delibera in oggetto indicata comprensiva degli emendamenti già votati ed approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera inerente quanto in oggetto;

Preso atto della discussione;

Visti gli emendamenti presentati dai Consiglieri Giustino e Boemio ed approvati con separata votazione;

Con votazione effettuata per appello nominale, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 17

Voti favorevoli n. 12 (T.Bassolino, R.Fusco, A.Boemio, F.Castaldo, M.C.Sepe, A.A.Di Maso, A.Lanzano, B.Zanfardino, G.Moccia, B.Montefusco, A.Ausanio, F.Fusco)

Voti contrari n.3 (Tuccillo, Cuccurese e C.Russo)

Astenuti n. 2 (Giustino e G.D.Castaldo)

Assenti n.8(Sindaco, A.Caiazzo, A.Izzo, V.De Stefano, R.Botta, G. Boccellino, C. Manna, M.Bencivenga)

(Durante la votazione intervengono **per dichiarazione di voto, i Consiglieri Tuccillo, Cuccurese e Giustino**)

D E L I B E R A

approvare la proposta di delibera, comprensiva degli emendamenti approvati, avente **ad oggetto**: “Costituzione Azienda Consortile, secondo le norme dell’art. 114 del T.U.E.L., cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. Approvazione Convenzione, Statuto e Atto costitutivo”, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con separata votazione, dal medesimo esito di cui innanzi, **il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs.267/00.

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società Afragol@net, pubblicato a sua cura sul sito istituzionale dell' Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 134 del 27 settembre 2019 la Giunta Comunale ha Deliberato di proporre al Consiglio Comunale di:

- 1) di costituire l'Azienda Consortile, secondo le norme dell'art. 30 e 114 del T.U.E.L. 267/2000, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano;
- 2) di approvare lo schema di Convenzione, lo schema di Statuto e lo schema di Atto Costitutivo, con i relativi Allegati, che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di presentare la proposta in oggetto, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;
- 4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione e dell'Atto Costitutivo;
- 5) di demandare al Settore Finanziario e Affari Generali, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti consequenziali;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL.

Ritenuto che

- in attuazione della legge n. 3/2001 e della legge n. 328/2000, la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007, per la dignità e la cittadinanza sociale, che stabilisce che i Comuni *“adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;* e inoltre che i Comuni *“assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”;*
- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa un decennio, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello comunale e sovra-comunali, ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, il nuovo codice degli appalti, gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, richiedono tempistiche di gestione sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;
- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;
- lo stesso Piano Sociale Regionale 2013-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, adottata fino ad oggi dalla quasi totalità degli Ambiti Territoriali della Campania, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti e agli Uffici di Piano e ha indicato a modello forme associative e/o di gestione più strutturate, dotate di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio (cfr. PSR 2013-2015, pagg. 42-43 e 134-135, approvato con DGRC n. 134 del 27 maggio 2013);
- l'articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012, e il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, prevedono espressamente la possibilità per i Comuni associati di istituire consorzi di servizi o aziende per i servizi alla persona (cfr. PSR 2016-2018, pag. 83, approvato con DGRC n. 869 del 29 dicembre 2015);
- nello stesso senso si pone la disciplina contenuta nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta regionale n. 897 del 28 dicembre 2018, dedica una specifica parte (IV) al *“sistema e la sua governance”*, segnalando (cfr. pag. 60 e 61) *“il necessario*

superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL";

- conseguentemente, occorre individuare forme di gestione dei servizi associati più consone alla natura dei servizi erogati che, per loro natura, devono essere caratterizzati da stabilità e non dalla precarietà tipica della mera Convenzione;

Considerato che

- l'Ambito Territoriale N19 è costituito dai Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, con Afragola Comune capofila.

- il Coordinamento Istituzionale, come si evince dalla allegata relazione che costituisce parte integrante della presente delibera, individuava la azienda consortile come forma di gestione delle attività di competenza dell'Ambito più consona alle caratteristiche dei servizi resi alla collettività, ma anche più coerente con le evoluzioni normative che si sono verificate sia nel settore della contabilità pubblica, sia nel settore della disciplina dei rapporti di pubblico impiego;

- la scelta del detto modello gestionale (Azienda Consortile), anche per le richiamate esigenze legate alla contabilità finanziaria degli enti locali, consente di differenziare in maniera netta la responsabilità (anche giuridica), oltre che la soggettività, del Comune Capofila (come anche di tutti gli altri Comuni costituenti l'Ambito), rispetto a quella della Azienda Consortile costituenda, cui saranno giuridicamente imputabili le attività connesse alla erogazione dei servizi;

- peraltro, la scelta di tale modello gestionale, alla luce di quanto previsto dall'art. 31 (che, poi, rimanda agli artt. 30 e 114) del d.lgs.267/2000, consente comunque all'Ente Locale, attraverso il Consiglio Comunale *in primis*, di esercitare una forma intensa di controllo("analogo" a quello previsto per le società miste) sulla programmazione delle attività di competenza dell'Azienda, ma anche sulla concreta modalità di organizzazione, consentendo al Comune di operare nel settore *de quo* attraverso una Azienda Consortile, soggetto giuridico autonomo dal Comune Capofila e dagli altri Comuni dell'Ambito, costituente, tuttavia, una vera e propria *longa manus* degli enti locali aderenti all'Ambito Territoriale N 19;

- in sostanza, l'adesione alla proposta del Coordinamento Istituzionale di individuare nella Azienda Consortile (art. 31, 30 e 114) il modello di gestione dei servizi dell'Ambito, consente certamente di migliorare i livelli di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, costituenti i canoni fondamentali dell'azione amministrativa, derivanti dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Richiamata:

- la relazione di accompagnamento per la costituzione dell'Azienda Consortile tra i comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano del Dirigente del Settore Affari Generali, dott.ssa Alessandra Iroso, allegata al presente atto, nella quale sono evidenziate le ragioni e finalità, anche, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, per i Servizi alla persona;

-la relazione contenente l'analisi economico-finanziaria per la start-up dell'Azienda, redatta dal tecnico incaricato, Avv. Lucio Perone, giusta determinazione Ufficio di Piano n. 426/2019;

Rilevato che

- la convenzione tra gli enti dell'Ambito Territoriale N19 (approvata con delibera consiglio comunale n. 35 del 31 marzo 2017) attualmente vigente viene a scadenza il 31 dicembre 2019;

- è, dunque, necessario provvedere al rinnovo di detta concessione per tre anni, secondo quanto previsto nell'allegato schema di convenzione, introducendo come modalità di gestione quella della Azienda Consortile ex art. 31 del TUEL;

- ai fini della costituzione della Azienda Consortile occorre, ai sensi dell'art. 31, 30 e 114 del TUEL, procedere alla approvazione dell'allegata Convenzione tra i Comuni interessati, Atto Costitutivo, e dello Statuto.

Verificata la natura dei servizi oggetto della Convenzione e rilevata la compatibilità della disciplina prevista per le aziende speciali comunali ai sensi dell'articolo 114 del TUEL;

Visto l'articolo 131 del Dlgs n. 112/98;

Vista la legge n. 328/2000;

Vista la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012;

Visto l'articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge n. 15/2012;

Vista la DGRC n. 144/2016;

Visto il Piano Sociale Regionale 2013-2015;

Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018 di cui alla DGRC n. 869 del 29 dicembre 2015;

Visto il Piano Sociale Regionale 2019-2021 di cui alla DGRC n. 897 del 28 dicembre 2018;

Visto l'articolo 1, comma 562, della legge n. 147/2013;

Visto l'articolo 18, comma 2 bis della legge 133/08, così come integrato e modificato dalla legge n. 102/09, dall'articolo 1, comma 557; della legge 147/2013, dall'articolo 4, comma 12 bis della legge n. 89/2014;

Visto l'articolo 114 del TUEL n. 267/00 così come modificato dal Decreto legislativo n. 126/2014.

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Sociale N19 del 1 luglio 2019, agli atti di Ufficio.

Visti gli articoli 30, 31, 42 e 114 del TUEL.

LA GIUNTA COMUNALE

per tutto quanto sopra riportato propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

- 1) di costituire l'Azienda Consortile, secondo le norme dell'art. 30 e 114 del T.U.E.L. 267/2000, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano;
- 2) di approvare lo schema di Convenzione, lo schema di Statuto e lo schema di Atto Costitutivo, con i relativi Allegati, che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di presentare la proposta in oggetto, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;
- 4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione e dell'Atto Costitutivo;
- 5) di demandare al Settore Finanziario e Affari Generali, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti consequenziali;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL.



**RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AZIENDA CONSORTILE TRA I
COMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO.**

Il Coordinamento Istituzionale, in data 12 aprile 2019, in vista della scadenza della convenzione del Piano d'Ambito (fissata al 31 dicembre 2019), ha discusso ed approvato la proposta di "*Istituzione Azienda Speciale Consortile per la Gestione Associata dei Servizi Sociali ex L. 328/000 L.R. 11/200 - Indirizzi operativi*", dando mandato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano di predisporre gli atti consequenziali.

In esecuzione del mandato conferito, il Coordinatore dell'ufficio di piano, con determina n. 426 del 14 maggio 2019, ha conferito all'avv. Lucio Perone l'incarico professionale di supporto legale e amministrativo ai fini della istituzione e costituzione della detta Azienda.

In data 29 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione di incarico con il detto professionista, il quale, in data 25 giugno 2019, ha trasmesso, a mezzo PEC, una relazione, con annesso cronoprogramma, relativa alle attività da porre in essere per la istituzione e costituzione della detta Azienda Speciale.

In particolare, in detta relazione è stato evidenziato come l'indirizzo espresso dal Coordinamento nella seduta del 12 aprile 2019 "*sia certamente coerente con l'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'organizzazione amministrativa degli Enti pubblici in generale e degli enti locali nello specifico.*

In particolare, le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, il nuovo codice dei contratti pubblici (sottoposto a sempre più continue modifiche), gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, richiedono tempistiche di gestione sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio.

La richiamata esigenza (cioè garantire forme di gestione più strutturate dei servizi sociali), nell'ambito dello specifico settore delle Politiche Sociali, ha avuto varie e continue affermazioni esplicite.

Già il Piano Sociale Regionale 2013-2015 aveva ritenuto la forma associativa della



CITTÀ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali

Convenzione, adottata fino ad oggi dalla quasi totalità degli Ambiti Territoriali della Campania, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti e agli Uffici di Piano, indicando a modello forme associative e/o di gestione più strutturate, dotate di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio (cfr. PSR 2013-2015, pagg. 42-43 e 134-135, approvato con DGRC n. 134 del 27 maggio 2013).

Allo stesso modo, l'articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012, e il Piano Sociale Regionale 2016-2018, hanno previsto espressamente la possibilità per i Comuni associati di istituire consorzi di servizi o aziende per i servizi alla persona (cfr. PSR 2016-2018, pag. 83, approvato con DGRC n. 869 del 29 dicembre 2015).

Nello stesso senso si pone la disciplina contenuta nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta regionale n. 897 del 28 dicembre 2018, dedica una specifica parte (IV) al "sistema e la sua governance", segnalando (cfr. pag. 60 e 61) **"il necessario superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL"**.

In particolare, nel PSR 2019/2021 viene sottolineato quanto segue:

<La quasi totalità degli Ambiti territoriali della Campania ha adottato la forma associativa della Convenzione ex art. 30 del TUEL. Una soluzione utile nella fase iniziale del processo di riforma per superare la generale ritrosia dei comuni a cedere proprie attribuzioni a una forma associativa esponenziale della dimensione locale, ma sempre meno adeguata a garantire assetti organizzativi e gestionali coerenti con le funzioni programmatiche, progettuali e operative attribuite agli ambiti territoriali nel corso degli anni. La Convenzione è palesemente uno strumento utile per gestire in forma coordinata attività o progetti da realizzare in un preciso e determinato arco temporale e con personale appositamente distaccato o reclutato per una durata temporale definita e determinata. Ma i servizi sociali non sono attività o progetti a termine, essi rientrano tra le funzioni fondamentali degli enti locali definiti dall'articolo 117 della Costituzione. Con il Dlgs. n. 147/2017, articolo 2, comma 13, articolo 5, comma 10 e articolo 6, comma 13, sono stati inequivocabilmente definiti livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Cioè sono diritti esigibili e non progetti di servizi erogabili una tantum in



CITTÀ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali

forma occasionale e/o temporanea. Pertanto devono essere erogati con continuità e senza interruzioni e pertanto necessitano di assetti organizzativi stabili e a tempo indeterminato. Cioè per erogare servizi continuativi ed esigibili per legge servono forme associative stabili, dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio e operatori con rapporti di lavoro continuativi e non a termine. Il fondo unico di ambito, nel quale confluiscono una molteplicità di fonti di finanziamento, allo stesso modo con il quale da anni assicura il finanziamento degli operatori sociali reclutati quasi esclusivamente con rapporti di lavoro precari e a termine, può assicurare il finanziamento di rapporti di lavoro stabili e a tempo indeterminato. Le stesse linee guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo povertà, di cui al D.Lgs. n. 147/2017" del 22 novembre 2018, emanate dal Ministero del Welfare, DG Inclusione Div. 2, hanno ribadito che le risorse di detto fondo vanno prioritariamente utilizzate a sostegno delle strutture organizzative degli Ambiti Territoriali deputate alla erogazione dei servizi di sostegno al REI. Nelle medesime linee guida è stato evidenziato, altresì, che l'esigenza di rafforzamento di detti servizi "permane valida anche nella prospettiva di superamento del REI in favore della introduzione della più ampia misura del Reddito di cittadinanza". L'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/01, dispone che "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Esse possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale". E' del tutto evidente che un livello essenziale di assistenza non può in alcun modo essere considerato "una esigenza di carattere esclusivamente temporanea o eccezionale". E' utile, infine evidenziare che il comma 5- quater del predetto articolo 36, prevede che "i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale" a carico dei dirigenti che li hanno posti in essere. La Regione ha ripetutamente invitato gli Ambiti Territoriali, nei precedenti Piani Sociali Regionali, a dotarsi di forme associative più adeguate ad assicurare l'esigibilità, la continuità e la qualità dei servizi e delle prestazioni. In larghe aree della nostra regione, purtroppo persistono ancora forme associative assolutamente inadeguate ai compiti ai quali gli Ambiti Territoriali sono chiamati, con



CITTÀ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali

conseguenze pesanti in termini di mancata erogazione dei servizi e di mancata effettuazione della spesa. Una situazione obiettivamente inaccettabile a fronte di un bisogno di servizi e prestazioni in costante crescita a causa della crisi economica globale che può determinare anche la restituzione di parte delle risorse già assegnate vanificando gli ottimi risultati raggiunti dall'Assessorato nel riparto delle risorse nazionali a vantaggio della nostra regione. Al fine di evitare il consolidarsi di tale situazione di inadempienza ed inefficienza è intervenuto anche il Governo nazionale inserendo nel decreto istitutivo del REI precisi indirizzi normativi. Infatti l'articolo 23 del D.Lgs. n. 147/2017, al comma 5, invita le regioni a definire "specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 232/2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria e continuità nella gestione associata ..." e al comma 6, ad individuare "strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse ...". La Regione Campania, in esecuzione di detti indirizzi ha già previsto premialità economiche a favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30 ed altre ancora ne prevederà già a partire dai prossimi riparti finanziari per gli Ambiti>".

Come si evince dalla relazione trasmessa, il primo atto da compiere per il raggiungimento dello scopo è la approvazione di una nuova convenzione (proprio tenuto conto della scadenza di quella in essere fissata al 31 dicembre 2019), nella quale venga espressamente individuata la nuova modalità di gestione dei servizi, ovvero tramite Azienda Speciale Consortile.

In data 28 giugno 2019 il detto professionista, come rappresentato nel cronoprogramma trasmesso in data 25 giugno 2019, ha trasmesso lo schema di convenzione e lo schema di delibera di consiglio comunale da sottoporre, dapprima, alla approvazione del Coordinamento Istituzionale e, poi, dei Consigli Comunali dei singoli Comune che compongono l'Ambito N19.

Unitamente a detta documentazione, in pari data, l'avv. Perone ha trasmesso la analisi



CITTÀ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali

economico finanziaria per la start up dell'Azienda, acquisita ai sensi dell'art. 4 della convenzione di incarico sottoscritta con il Comune di Afragola, che si allega alla presente relazione, costituente parte integrante della presente relazione.

L'Avv. Perone ha, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla sottoscritta e dal Segretario Generale, trasmesso la bozza di convenzione e di atto costitutivo e Statuto, con i relativi allegati.

Ovviamente, la convenzione, come rimodulata, redatta ai sensi dell'art. 30 del TUEL, mira a rinnovare l'impegno dei Comuni aderenti all'Ambito la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2019 e contestualmente a individuare la nuova forma di gestione dei servizi.

L'atto costitutivo della Azienda Consortile, redatto in conformità agli artt. 31, 30 e 114 del TUEL, reca la disciplina compiuta del costituendo giuridico e contiene i seguenti Allegati:

- a) Allegato A: Elenco Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda;
- b) Allegato B: Statuto (previsto dall'art. 31 e dall'art. 114 del TUEL);
- c) Allegato C: Attribuzione Diritto Voto e Determinazione del Capitale di dotazione.

Tali atti, come verrà espresso anche attraverso il parere di regolarità tecnica sulla proposta che si sottopone alla attenzione del Consiglio Comunale, oltre ad essere coerente con la normativa vigente, garantisce tutte le prerogative di competenza dell'Ente Locale. Ciò, in quanto, sebbene la costituzione dell'Azienda Consortile determini la costituzione di un soggetto autonomo (dal Comune Capofila e dagli Altri Comuni facenti parte dell'Ambito), in quanto dotato di autonoma personalità giuridica, per la gestione dei servizi associati, rimane in capo all'Ente Locale (ed in primis al Consiglio Comunale) un intenso potere di controllo rispetto all'operato dell'Azienda Consortile.

Controllo (che sebbene alla fattispecie de qua non trovi applicazione il d.lgs. 175/2016, relativo alle società a partecipazione pubblica) è stato costruito ed immaginato in maniera incisiva, ma sempre in modo tale da non incidere sulla autonomia della Azienda.

In particolare, ciò è reso evidente sia dalla composizione degli organi dell'Azienda (Assemblea, Presidente dell'Assemblea, CDA, Presidente del CDA, Direttore Generale



CITTÀ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali

e Revisori dei Conti), come dettagliatamente stabilita negli atti che si sottopongono alla approvazione del Consiglio, ma anche mediante una forma di controllo sugli atti, sia sottoponendo quelli fondamentali alla approvazione del Consiglio Comunale di ciascun ente componente l'Ambito, sia mediante una intensa attività di comunicazione.

In tal modo, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, si garantisce la gestione dei servizi mediante una struttura solida e stabile (e non mediante un soggetto privo di personalità giuridica), senza eliminare i fondamentali poteri di controllo di ciascun Ente Locale che, comunque, rimane il titolare dei servizi che vengono erogati alla collettività per il tramite della Azienda.

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Napoli, 24 ottobre 2019

Spett.le
Comune di Afragola

c.a. Sindaco

c.a. Assessore alle Politiche Sociali

c.a. Dirigente Politiche Sociali

c.a. Segretario Generale

OGGETTO: Costituzione Azienda Consortile.

Nel fare seguito alla pregressa corrispondenza e agli intercorsi colloqui telefonici, si trasmette la relazione economico - finanziaria a firma del dott. Angelo De Paola, controsigliata dallo scrivente.

Inoltre, si precisa che lo scrivente si è avvalso della professionalità sopra indicata, giusta lettera di incarico che si produce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della convenzione di incarico sottoscritta tra lo scrivente e il Comune di Afragola.

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si inviano distinti saluti

Avv. Lucio Perone

Oggetto: Il modello organizzativo.

Contabilità e aspetti economico-finanziari

La nuova forma consortile con la sottoscrizione della Convenzione subentra alla gestione associata ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (Associazione dei Comuni) nella gestione dei servizi sociali a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

Per **la fase di avviamento dell'attività**, il nuovo Consorzio si potrebbe avvalere:

a) del personale appartenente ai ruoli comunali già in Convenzione presso l'Ambito-Ufficio di Piano per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale n. 19/2006 e ss.mm. e ii.

b) del personale e degli uffici dei Comuni associati incaricati dalle Amministrazioni interessate, per fornire al Consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico patrimoniali, con oneri a carico del bilancio del Consorzio.

L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del Comune capofila provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il Consorzio medesimo non provvederà ad assumere il personale necessario ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi qualora non disponga di personale e servizi propri per alcuni profili.

Nelle more della definizione dei regolamenti consortili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del Comune capofila.

Obbligo di Iscrizione ed Invio dati alla Banca dati delle pubbliche Amministrazioni (BDAP)

Con D.M. del 12 maggio 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto obblighi di invio:

- a carico delle Regioni e degli enti locali;
- degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria;
- **degli enti strumentali** che adottano la contabilità economico patrimoniale;

Per questi ultimi si tratta in particolare delle aziende o degli enti, pubblici o privati, così come definiti dall'articolo 11/ter del D.lgs.118/2011 sui quali l'ente locale o la Regione esercita il controllo o per i quali gli stessi soggetti detengono quote di partecipazione.

Per tali soggetti l'obbligo di invio risulta relativo al budget economico e al bilancio di esercizio, comprensivi dei prospetti relativi alla ripartizione per missioni e programmi dei pagamenti, di cui all'allegato n. 15 al Dlgs.118/2011.

E' necessario che tali Enti e Organismi provvedano tempestivamente all'iscrizione alla Bdap, richiedendo il proprio codice ente secondo le modalità previste dall'articolo 6 del citato Dm 12 maggio 2016.

A carico degli enti locali titolari delle quote di partecipazione e/o di controllo, nell'ambito delle funzioni proprie di indirizzo e controllo, dovranno pertanto sollecitare e vigilare il rispetto di tale adempimento.

L'organo di revisione

La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata **da un revisore**, che a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148.

L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.

Il regolamento potrà prevedere:

- ulteriori cause di incompatibilità oltre quelle previste dalla norma, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore;
- disciplina **le modalità di nomina**, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile. (ad esempio il revisore può essere scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
- modalità di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- modalità di partecipazione alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Servizio di tesoreria

Il Consorzio deve avere un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata per le attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica.

Il Consorzio può stipulare una Convenzione, con il tesoriere del Comune dove ha sede il Consorzio o di altro Ente consorziato, nelle more della procedura di gara.

Il percorso di transizione alla forma del Consorzio, prevede necessariamente un percorso di valutazione ed economicità, una fase costituente, un periodo transitorio e l'avvio all'operatività.

Relativamente agli adempimenti finanziari e contabili propedeutici all'avvio e alla operatività del Consorzio, si indicano le seguenti priorità:

- approvazione del Regolamento di contabilità del Consorzio che disciplini i rapporti economico-finanziari tra il Consorzio e gli Enti consorziati, la costituzione/gestione del fondo di dotazione iniziale, la costituzione/gestione del Fondo d'Ambito, gestione del servizio di tesoreria ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e del relativo decreto legislativo correttivo n.126/2014;
- Costituzione del fondo di dotazione iniziale del Consorzio (Tab_A) e del Fondo d'Ambito attraverso la previsione in ciascun Bilancio Comunale della propria quota annuale di partecipazione al Consorzio e di cofinanziamento dei Servizi/Interventi del Piano Sociale di Zona;
- Predisposizione degli atti e dell'avvio, con procedimento di gara ad evidenza pubblica, del servizio di tesoreria da affidare ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge;
- Definizione delle modalità e della tempistica del versamento delle quote di compartecipazione dei Consorziati presso le casse del Consorzio;
- Definizione delle modalità di trasferimento delle risorse nazionali e regionali assegnate all'Ambito territoriale, nonché delle quote di compartecipazione degli Enti associati, nei tre cicli di programmazione sociale.

La realizzazione del nuovo organismo prevederà la possibilità di disegnare il nuovo contenitore sulla base delle necessità e priorità condivise da tutti i Sindaci e permetterà di pianificare un utilizzo equilibrato, razionale ed efficiente del personale messo a disposizione dagli enti aderenti. Sul piano organizzativo sarà necessario seguire un modello semplice e flessibile, basato su alcuni presupposti sistematici ma adattabili dal punto di vista pratico.

FASE - Avvio Consorzio – PERCORSO GESTIONALE
1. Nomina Direttore
2. Nomina responsabili settori/servizi
3. Trasferimento risorse umane, finanziarie e strumentali

4. Subentro del Consorzio nei rapporti pendenti per le funzioni associate
5. Approvazione dei regolamenti del Consorzio (ordinamento uffici e servizi, funzionamento Assemblea, CdA, regolamento contabile, etc. Lo statuto disciplina la fase transitoria fino alla loro adozione)
6. Approvazione del modello organizzativo del Consorzio
7. Definizione di un sistema per la valutazione delle performance
8. Programma del fabbisogno del personale
9. Pianificazione dei singoli settori di intervento
10. PEC Consorzio, mail, intranet, applicativi, server, sito internet
11. Richiesta C.F. / P.IVA
12. Apertura rapporto di tesoreria presso un istituto bancario provvisoriamente individuato con lo Statuto tra i tesorieri dei Comuni consorziati, fino all'aggiudicazione della gara
13. Adempimenti contabili (costituzione del fondo di dotazione, Definizione delle modalità di trasferimento delle risorse nazionali e regionali assegnate all'Ambito territoriale, nonché delle quote di compartecipazione degli Enti associati, etc.)
14. Predisposizione Bilancio pluriennale del Consorzio
15. Approvazione tariffe per i servizi gestiti
16. Piano delle Performance e DUP/Piano Programma
17. Definizione orari di apertura al pubblico degli uffici
18. Approvazione piano di prevenzione della corruzione e allestimento di amministrazione trasparente
19. Acquisizione software gestionale e altri servizi informatici

La costituenda azienda consortile avrà sede in Afragola, in locali resi disponibili in comodato d'uso gratuito dal Comune di Afragola – Comune capofila, ed avrà un fondo di dotazione iniziale pari ad euro 0,70 per abitante come riportato nel prospetto (Tab_A)

Determinazione del capitale di dotazione

Tab_A

Comuni	Popolazione residente al 1° Gennaio 2019	Dotazione iniziale € 0,70 x abitante
Afragola	64.817	€ 45.371,90
Caivano	37.654	€ 26.357,80
Cardito	22.601	€ 15.820,70
Crispano	12.240	€ 8.568,00
Totali	137.312	€ 96.118,40

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), con l'art. 1, co. 200 ha previsto che: “Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui al Fondo Povertà attribuite a ciascun ambito territoriale, **possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale** di cui all'articolo 9, comma 28 D.L. 78/2010 e all'art 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006”.

L'individuazione delle risorse economiche da destinare alle nuove assunzioni è rimesso all'ufficio di piano, in ambito distrettuale, che valuta il fabbisogno generale; successivamente, gli enti locali che rientrano in quell'ambito territoriale devono quantificare le loro esigenze specifiche, in ragione della complessità organizzativa dei loro servizi.

L'ufficio di piano, pertanto, nell'esercizio dei propri compiti di supporto tecnico-organizzativo agli enti locali, singoli ovvero aggregati per la gestione associata della funzione sociale, svolgerà un'attenta ricognizione delle necessità che il territorio esprime per poi sottoporre una proposta di intervento agli enti locali.

La previsione di cui al comma 200 è riferita ai Comuni, ma come già in passato, si può ritenere che essa si possa estendere, a seguito del trasferimento delle risorse necessarie, alle diverse tipologie giuridiche pubbliche di gestione dei servizi sociali (aziende speciali, consorzi).

Nel Piano sociale Regionale, 2019-2021, infine, “... **si conferma anche per il triennio 2019-2021 il limite complessivo del 20% del FUA per l'utilizzo di personale esclusivamente presso l'Ufficio di Piano, il Servizio sociale professionale e il Segretariato sociale.** Tale limite costituisce la somma complessiva del FUA che potrà essere utilizzata per l'impiego anche di figure esterne. Si ribadisce, infine, la necessità di dotare l'Ufficio di Piano di una dotazione di personale stabile, con almeno per le figure cardine, prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni illustrate in precedenza, si definisce il seguente piano del fabbisogno di personale.

PROFILO	NUM.	Q.F.	H/SETT.	COSTO
DIRETTORE GENERALE	1	DIR.	36	72.627,77
ESPERTO INFORMATICO	1	C1	18	15.418,60
ESPERTO PROGRAMMAZIONE SOCIALE	3	D1	36	100.068,03
AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	C1	36	30.837,19
AMMINISTRATIVI/CONTABILE	1	D1	36	33.536,01
				-
TOTALE FIGURE	7	TOTALE SPESA		252.487,60

*Al personale dell'Azienda Speciale si applica il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018.

Orario di lavoro convenzionale annuo	1.872
Ferie (32 gg x 6 ore)	192
Riposi per le festività	66
Festività soppresse (4 gg x 6 ore)	24
TOTALE ORE ANNO	1.590

FAC-SIMILE

DETERMINAZIONE DELLE FONTI (risorse proprie e di terzi) E DEGLI IMPIEGHI

RISORSE ISTITUZIONALI		RISORSE PROPRIE (0,70 x abitante)	
F.do Nazionale Politiche sociali	557.311,43	F.do di Dotazione	96.118,40
F.di Regionali	225.055,65	IMPIEGHI (COSTI di START-UP)	
F.do non autosufficienza	707.000,00	Costituzione e avviamento	10.000,00
a) TOTALE FONDI VARI	1.489.367,08	Software istituzionale	15.000,00
Compartecipazione Com.di Afragola	499.090,90	Revisore unico	20.656,00
Compartecipazione Com.di Caivano	289.938,80	Consulente fiscale-tributario-societario e tenentario scritture contabili	20.000,00
Compartecipazione Com.di Cardito	174.027,70	Mobili ed arredi	3.500,00
Compartecipazione Com.di Crispano	94.248,00	Hardware e periferiche	8.162,40
b) TOTALE COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI	1.057.305,40	OIV /Nucleo di Valutazione	18.800,00
{ a+b)TOTALE RISORSE = F.U.A.	2.546.672,48		
IMPIEGHI			
20% del F.U.A. in Risorse Umane	509.334,50		
Programmazione e progetti sociali	2.037.337,98		
TOTALE IMPIEGHI	2.546.672,48	TOTALE IMPIEGHI	96.118,40

N.B. La legge riserva il 20% del Fondo F.U.A. pari ad euro 509.334,50 all'acquisizione di personale, risorse umane e spese di start-up. Nel piano del fabbisogno è previsto una spesa di euro 466.828,43 quindi è consentito un ulteriore spazio di manovra. Ulteriori risorse possono derivare da incentivi regionali ed effetti premiali sulle manovre di aggregazione consortile che la Regione riserva a iniziative come queste.

Casoria 30.06.2019

dott. Angelo De Paola





Ambito Territoriale N 19

Comuni Afragola (Capofila), Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

OGGETTO: ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA CONSORTILE DENOMINATA ".....", PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, AI SENSI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 31 E 30 DEL TUEL (D.Lgs. N.267/00), SECONDO LE NORME DELL'ARTICOLO 114 DEL MEDESIMO TUEL.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese
di, presso il Comune di Afragola, Capo-fila dell'Ambito Sociale N19,
avanti a noi,, Segretario Generale del Comune di Afragola, si sono
costituiti i Sigg.ri:

1. **Claudio Grillo**, nato ad Afragola (NA) il 2 giugno 1959, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Afragola, Codice Fiscale n. 80047540630**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. **dott. Ferdinando Mone**, nato a Napoli l'11 luglio 1953, **dott. Roberto Andracchio**, nato a Napoli il 28 luglio 1963, **dott. Giovanni Cirillo**, nato a Napoli il 17 ottobre 1954 i quali intervengono nel presente atto nella qualità di Commissione Straordinaria, nominata con DPR 27/04/2018 - GU Serie Generale n. 117 del 22.05.2018 - e DPR del 10 settembre 2018, del **Comune di Caivano, Codice Fiscale n. 01144820634**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agiscono;
3. **Giuseppe Cirillo**, nato a Napoli (NA) il 19/01/1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Cardito, Codice Fiscale n. 80103860633**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. **Michele Emiliano**, nato a Napoli il 20/06/1973, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Crispano, Codice Fiscale n. 80027620634**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io Segretario sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, del presente atto costitutivo al quale premettono che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;

- con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, modificativa della DGRC n. 320/2012, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'AMBITO N19, comprendente i Comuni di Afragola- capofila, Caivano, Cardito e Crispano;

- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni "adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e inoltre che i Comuni "assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale".

- i Comuni dell'Ambito N19 hanno scelto la forma di gestione associata della Convenzione di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 30 del TUEL D.Lgs n. 267/00;

- gli Enti convenzionati hanno istituito il Coordinamento Istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n.11/07, quale organo di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo e hanno individuato il **Comune di**

Afragola quale soggetto capofila.

- il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o loro delegati, dal Presidente della Città Metropolitana o suo delegato e, in materia di integrazione socio-sanitaria, anche dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato. Ai fini della definizione del numero legale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016.

- il Coordinamento Istituzionale esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 11/07 e, in particolare, approva il Piano di zona di Ambito e gli eventuali ulteriori piani di servizi alla persona.

- il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- o adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi decisi dal Coordinamento Istituzionale e previsti dalla Convenzione;
- o applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;
- o esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;
- o rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati.

In particolare, il Sindaco capofila assume la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono giuridicamente pro-quota delle attività comuni.

Considerato altresì che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi sovracomunali e intercomunali ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;
- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;
- il vecchio Piano Sociale Regionale 2012-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano;

Tenuto conto che:

- Il nuovo Piano Sociale Regionale 2016 - 2018, preso atto delle sopra elencate criticità, anche se in maniera non esclusiva, ha previsto espressamente la possibilità per i Comuni associati, di istituire consorzi di servizi o aziende consortili per i servizi alla persona;

- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/07, all'articolo 44, comma 2, precisa che "...I Comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell'apporto a mezzo convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona...";

- nello stesso senso si pone la disciplina contenuta nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta regionale n. 897 del 28 dicembre 2018, che, in riferimento alla modalità di gestione (cfr. parte IV relativa) al "sistema e la sua governance", cfr. pag. 60 e 61) evidenzia la necessità di operare un "superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL", individuando forme di gestione dei servizi associati più consone alla natura dei servizi erogati (caratterizzati da stabilità e non dalla precarietà tipica della mera Convenzione;

- il Coordinamento Istituzionale ha manifestato, per le ragioni sopra indicate, la necessità di individuare nella Azienda Consortile ex artt. 31 e 114 la migliore forma di gestione del servizio, approvando lo schema di Convenzione;

- i Consigli Comunali di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, hanno approvato la bozza definitiva di Convenzione ex art. 30 del TUEL, contestualmente alla approvazione della bozza definitiva dell'Atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile (e dei suoi allegati) con le deliberazioni consiliari di seguito riportate:

- Afragola:

- Caivano:

- Cardito:

- Crispano:

Tutto ciò premesso tra

i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, enti locali come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Costituzione

1. Con il presente atto si costituisce, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, un'azienda consortile denominata "....." - Azienda Territoriale per i servizi alla persona" (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

2. L'adesione comporta l'affidamento all'Azienda della gestione dei servizi dell'Ambito Territoriale N19 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, di promozione lavoro, formazione, ecc., da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Azienda.

3. Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n. 11/07 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

4. L'azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che sotto la lettera Allegato B, forma parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.

Articolo 2 - Sede

1. L'Azienda ha sede legale in Afragola, in locali resi disponibili previo contratto di locazione da stipularsi con il Comune di Afragola, con facoltà di istituire sedi operative secondo le modalità fissate nello Statuto.

2. L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Articolo 3 - Finalità e scopo

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, socio-sanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale N19 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi su elencati;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, socio-sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

• la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.

2. I servizi facenti capo all' Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati secondo quanto previsto nello Statuto di cui all'Allegato B.

Articolo 4 - Gestione dei Servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5 -Durata

1. L' Azienda ha la durata di trenta anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell' Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l' Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6 - Scioglimento

1. L' Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell' Assemblée Consortile, con il voto favorevole di almeno tre dei Comuni fondatori e con almeno 75 centesimi di voti assembleari.

2. L' azienda, in ogni caso, si scioglie automaticamente per raggiungimento dello scopo, in caso di individuazione di una diversa e alternativa forma di gestione associata dei servizi.

3. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza.

Articolo 7 - Organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda :
- l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, di cui all'Allegato B.

Articolo 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a 0,70 € per abitante in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto di cui all'allegato C.

2. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Articolo 9 - Partecipazione degli enti consorziati e quote di partecipazione al voto assembleare

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato Assessore o Consigliere.
3. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100
- I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.
4. Per la prima annualità le quote sono indicate nell'allegato C al presente Atto Costitutivo.
5. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo analogo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

6. Gli Enti consorziati possono, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti

7. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Articolo 10 - Atti fondamentali dell'Azienda

Sono atti fondamentali dell'Azienda sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, proprio al fine di consentire all'ente locale di esercitare il controllo sulla attività dell'Azienda:

- o il Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;
- o il budget economico almeno triennale;
- o il bilancio di esercizio;
- o il piano degli indicatori di bilancio;

Articolo 11 - I mezzi finanziari e la gestione

1. Le entrate dell'azienda sono costituite da:

- conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati
- contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
- proventi derivanti da tariffe
- proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni
- proventi derivanti da sponsorizzazioni
- proventi dei servizi
- prestiti o accensioni di mutui

2. Il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la gestione del Piano Sociale di zona è direttamente istituito nel bilancio di previsione dell'Azienda. Il Comune capofila dell'Ambito N19, comunica alla Regione e agli altri Enti finanziatori sovracomunali gli estremi del conto corrente o dei conti correnti dedicati dell'Azienda consortile per il trasferimento diretto dei finanziamenti e comunque, in ogni caso, trasferisce i finanziamenti eventualmente ricevuti per lo svolgimento delle attività e dei servizi delegati all'azienda consortile direttamente nel FUA istituito nel bilancio dell'Azienda.

3. Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i

8

rispettivi utenti residenti, secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

4. L'Azienda provvede a predisporre e a trasmettere al Comune capofila e agli enti finanziatori comunali i documenti di monitoraggio e di rendicontazione richiesti.

5. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le aziende speciali.

Articolo 12 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale distaccato e/o comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. Di norma si farà riferimento al CCNL del personale degli enti locali.

Articolo 13 - Il Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili e immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

2. L'azienda inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

3. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 14 - Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. A seguito della costituzione dell'Azienda, l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi di cui all'allegato A mediante contratti di servizio.

2. A tal fine l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso e in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti e i crediti di gestione, alla data del trasferimento.

3. A partire dalla data di stipula del presente Atto Costitutivo i crediti vantati, al netto dei debiti, dal Comune capofila dell'Ambito N19 per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato A, sono trasferiti all'Azienda.

4. Il Comune di Afragola, in qualità di attuale capofila dell'Ambito N19, si impegna a corrispondere all'Azienda gli eventuali avanzi di gestione.

5. Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio e fino all'approvazione del primo bilancio esclusivamente per assicurare i servizi essenziali obbligatori;

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente Atto Costitutivo con i rispettivi allegati, approvato dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli enti medesimi.

Allegato A

Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda.

1) Servizi automaticamente trasferiti rientranti nel Piano sociale di zona

- Ufficio di Piano
- Servizio sociale Unico di Ambito
- Servizi di Segretariato Sociale
- Centro per le famiglie
- Servizio Affidato e Adozioni
- Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
- Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
- Servizi di pronto intervento sociale
- Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi residenziali per anziani, minori e disabili
- Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili
- Servizi per il contrasto alla povertà
- Servizi per gli immigrati, rom e senza fissa dimora
- Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona

Ulteriori servizi trasferibili mediante contratto di servizio

- Servizi per la popolazione giovanile
- Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro
- Servizi culturali
- Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia
- Servizi farmaceutici
- Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni sottoscrittori intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione e nella Statuto di cui all'Allegato B.

STATUTO
DELL'AZIENDA CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

“.....”

AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI

(Art. 31,30 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E

DOTAZIONE

- Art.1 -Costituzione
- Art. 2 -Sede dell'Azienda
- Art. 3 -Scopo e finalità
- Art.4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi
- Art. 5 – Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività
- Art. 6 - Gestione dei servizi
- Art. 7 -Durata e scioglimento.
- Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda
- Art. 9 -Diritti dei partecipanti
- Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti
- Art. 11 – Capitale di dotazione al momento della costituzione
- Art. 12 -Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione
- Art. 13 – Modalità di accoglimento di nuovi enti
- Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati
- Art. 15 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione – Verifica
- Art. 16 – Partecipazione degli utenti

TITOLO II -GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

- Art.17 – Gli organi consortili
- Art.18 -L'Assemblea Consortile

- Art.19 -Durata dell'Assemblea
Art. 20 -Attribuzioni dell'Assemblea
Art. 21 -Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione agli enti consorziati
Art.22 -Adunanze dell'Assemblea
Art.23 -Convocazione
Art. 24 -Validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 25 – Modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto
Art. 26-II Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile
Art. 27 – Consultazioni del III settore
Art. 28 -II Consiglio di Amministrazione (CdA)
Art. 29 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione
Art. 30 -Divieto di partecipazione alle sedute
Art. 31 – Competenze del CdA
Art.32 – Riunioni del CdA
Art.33 -II Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art.34 -Rimborsi spese e permessi
Art. 35 -Sostituzione
Art.36 -II Direttore
Art.37 -Attribuzioni del Direttore
Art. 38 -II Regolamento di organizzazione
Art. 39 -II personale
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'
Art. 40 -Contabilità e bilancio
Art. 41 – Affidamento diretto di servizi da parte degli enti aderenti
Art. 42 – Revisore dei conti
TITOLO IV -CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE
Art.43 -Controversie
Art. 44 -Inizio attività dell'Azienda

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 -Costituzione

Fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00 come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell' articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati, come definiti dal successivo articolo 3, denominata "....." (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda).

2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'Ambito Territoriale N19, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07, ed è dotata di autonomia personalità giuridica pubblica e d'autonomia imprenditoriale e gestionale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Afragola, in locali resi disponibili previo contratto di locazione da stipularsi con il comune di Afragola. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. I locali necessari sia per la sede legale sia per le sedi operative sono resi disponibili in comodato d'uso gratuito dai Comuni interessati.

Art. 3 -Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona. Su richiesta degli enti sottoscrittori può svolgere anche servizi culturali, educativi, dell'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici. I servizi sono svolti mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito sociale N19;

• la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, culturale, dell'istruzione e dell'infanzia, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

• la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà

B. Prima infanzia

C. Minori

D. Disabili

E. Anziani

F. Popolazione giovanile

G. Persone non autosufficienti

H. Immigrati, Rom e senza fissa dimora

I. Popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;
- c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengono preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. L'Azienda può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, ed attinenti allo scopo per cui è stata costituita, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di zona sociale.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari o da sponsorizzazioni, attivati dai Comuni o direttamente dall'Azienda
3. Il conferimento della gestione di ulteriori servizi nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previo intesa con l'Assemblea consortile.

4. Il conferimento di ulteriori servizi aggiuntivi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

5. A titolo esemplificativo, l'Azienda potrà gestire servizi connessi alle materie di seguito elencate:

- a. pubblica istruzione, servizi educativi, formazione professionale;
- b. servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- c. cultura e beni culturali;
- d. sport, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce più deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;
- e. turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
- f. attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
- g. farmacie e servizi farmaceutici.

6. L'esercizio da parte dell'Azienda delle attività e servizi previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni pubblici e privati.

7. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l'Azienda attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale e, soprattutto da quella comunitaria.

8. L'eventuale conferimento di uno o più dei servizi innanzi elencati costituisce mera attivazione della corrispondente voce dell'oggetto sociale, senza determinare modifiche o integrazioni alcune.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

L'Azienda si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'erogazione dei servizi per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.

- rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
- accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.
- individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;
- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o

l'affidamento di servizi a terzi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 - Durata e Scioglimento.

La durata e le cause di scioglimento sono previste nell'atto costitutivo.

Art. 8 - Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato assessore o consigliere.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 12, aggiornato periodicamente come previsto al comma 2 del medesimo articolo.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 9 -Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.12;
- b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai centesimi di cui all'art. 12.

Art. 10 - Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

1. Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o da un suo delegato Assessore o Consigliere.
2. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati al successivo art.14.
3. Gli Enti consorziati possono, infine, - anche su base libera e volontaria - partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti.

Articolo 11 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

Con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a 0,10 € per abitante in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto di cui all'allegato C. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Art. 12 -Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100
2. I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.
3. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 -Modalità di accoglimento di nuovi enti

Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n. 11/07 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

Art. 14 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. L'Azienda eroga le prestazioni secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della legge regionale n.11/07 e gli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.
2. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Esso specifica le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art. 15 - Partecipazione degli enti consorziati - Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo;
 - b) le richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
 - c) lo scioglimento dell'Azienda;
 - d) la partecipazione dell'Azienda ad enti, società, associazioni, ed altri organismi.
2. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

a) Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;

b) budget economico almeno annuale;

c) bilancio di esercizio;

d) piano degli indicatori di bilancio;

3. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'Azienda ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi del l'Azienda.

4. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo;


6. In ogni caso non sono trasferiti all'azienda speciale i crediti vantati dal Comune di Afragola nei confronti degli altri comuni (Crispano, Cardito e Caivano) derivanti dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione fino al 31/12/2019, nonché gli interessi moratori anticipati dal Comune di Afragola per il ritardato pagamento delle fatture inerenti le prestazioni rese dai fornitori dei servizi dell'Ambito;

Art. 15 bis – Obblighi di pubblicazione

È fatto obbligo all'azienda la pubblicazione degli atti adottati presso l'albo pretorio dei Comuni aderenti, almeno del Comune Capofila;

Art. 16 - Partecipazione degli utenti

L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.



FAC-SIMILE

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.17 – Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti

Art.18 -L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegato Assessore o Consigliere.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12.

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e ha efficacia fino ad espressa revoca. Il delegato deve essere espressamente facultato ad esprimere in via definitiva e vincolante la volontà dell'ente di riferimento.

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.

6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 19 -Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifici un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 -Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti, nei limiti degli atti fondamentali di competenza dei consigli comunali:

- a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
- b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
- c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d. nomina il Revisore dei conti, previo sorteggio tra i profili risultati idonei da apposito bando;
- e. stabilisce il valore del gettone di presenza degli amministratori e il trattamento economico del revisore dei conti, comunque non superiore al valore del trattamento economico percepito da un membro ordinario dell'organo di revisione del Comune capofila;
- f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- h. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 - i. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;
 - l. richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;
 - m. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - n. scioglimento dell'Azienda;
 - p. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza
- q. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- s. accensione di mutui;
- t. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;
- u. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;

2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 15, comma 2, del presente Statuto, da sottoporre successivamente alla definitiva approvazione degli organi consiliari degli enti aderenti all'azienda.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 -Atti soggetti a comunicazione agli enti consorziati

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti i seguenti atti:

a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;

b. l'ubicazione della sede dell'Azienda;

c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;

d. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

e. il Bilancio societario;

f. Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;

g. budget economico almeno triennale;

h. piano degli indicatori di bilancio.

È oggetto di comunicazione agli enti consorziati anche l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda, la cui trasmissione va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Art.22 -Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno due enti

consorziate. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA o un componente del CdA da questi delegato, il Direttore e l'addetto il segretario verbalizzante.

5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art.23 -Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei componenti rappresentanti, di cui all'art. 19, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia ordinaria o di urgenza.

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

3. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune capofila ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

4. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 24 -Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 70/100 e almeno la metà più uno degli enti consorziate.

2. In mancanza del numero legale, in seconda convocazione è validamente costituita se è presente almeno la metà degli Enti consorziate e che rappresentino almeno 50/100 di voti assembleari.

3. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti centesimali rappresentati nella seduta.

3. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Azienda, partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 25 – Modifiche dello Statuto

Ai fini della modifica del presente Statuto, è necessario il voto unanime dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

A tal fine l'Assemblea in composizione totalitaria e con deliberazione unanime formula la relativa proposta da sottoporre al voto dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

Art. 26 -II Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea consortile e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali o degli organi deliberativi competenti;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 – Consultazioni del III settore

1. L'azienda partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del III settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

2. L'azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del III settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 28 -Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
5. In materia di incompatibilità e inconfirmità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del decreto legislativo n.39 del 8 aprile 2013.

Art. 29 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di due membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea
4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31 - Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno due membri.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - e) effettua i riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
6. Competono inoltre al CDA:
 - a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - c) la fissazione degli obiettivi al Direttore;

d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;

f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;

i) la definizione del regolamento linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

j) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.32 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA.

Art.33 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a. nominare il Direttore Generale;
- b. promuovere l'attività dell'Azienda;
- c. convocare il CDA e presiederne le sedute;
- d. curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del Cda;
- f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

30

- g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
1. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;
 3. Compete inoltre al Presidente sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art.34 -Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, può essere corrisposto un gettone di presenza, nel rispetto delle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte.

2. Al Presidente e agli altri membri del Cda sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto. La definizione delle spese rimborsabili e dei limiti è rinviata a specifico regolamento da adottarsi da parte dell'Assemblea.

3. La liquidazione dei rimborsi e dei gettoni è effettuata dal Direttore previa acquisizione della documentazione probatoria.


Art. 35 -Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art.36 -Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Afragola o a soggetti esterni, previa selezione, per titoli e colloquio, volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. La nomina del Direttore, sulla scorta degli esiti della selezione di cui sopra, nonché la revoca dello stesso è operata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.



3. Al Direttore è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali;

4. ai fini dell'avviamento dell'Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'azienda e il comune capofila, il Direttore generale sarà individuato per anni tre tra il personale di ruolo del Comune di Afragola;

5. Il direttore, ai fini del Comma 4, dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i professionali da impiegare nell'azienda e i requisiti esperenziali necessari.

Art.37 -Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e succ.mod. ed int.

2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il direttore:

a. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;

d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;

e. emette e sottoscrive assegni, bonifici e altri titoli per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri, incaricati a ciò specificamente delegati dal Direttore stesso;

g. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione che, a sua volta, ne risponde al Consiglio e alla Assemblea Consortile.

Art. 38 -II Regolamento di organizzazione

1. Il direttore predispone un regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità d'offerta, nonché per la selezione e l'avviamento al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Tale regolamento è soggetto all'approvazione dal CdA.

Art. 39 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale distaccato o comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.


2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

3. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità tenendo in debita considerazione l'ipotesi della mobilità interna tra enti ed operando attraverso gli strumenti di *grouping* e dello scambio interistituzionale;

4. ai fini dell'avviamento dell'Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'azienda e il comune capofila, il personale amministrativo sarà individuato per anni tre tra il personale di ruolo del Comune di

Afragola;

5. Il personale amministrativo, ai fini del Comma 4, dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i professionali da impiegare nell'azienda e i requisiti esperenziali necessari.



FAC-SIMILE

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITÀ

Art. 40 -Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende speciali consortili ai sensi dell'art. 114 del TUEL 267/2000 successive integrazioni e/o modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale
 - b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo
 - c) gli altri documenti contabili previsti per legge.
3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.
4. L'Azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente per gli adempimenti di competenza.

Art. 41 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti


1. L'azienda consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono all'affidamento diretto all'azienda della gestione delle attività elencate nell'Allegato A del medesimo Atto Costitutivo e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 42 -Revisore dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina e che non può superare il compenso percepito da un membro ordinario del Comune capofila.
3. Esso dura in carica 3 anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il revisore é rieleggibile per una sola volta.

FAC-SIMILE



FAC-SIMILE

35

TITOLO IV


CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.43 -Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

Art. 44-Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e degli Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.
2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.



ALLEGATO C

Attribuzione dei diritti di voto (centesimi)

POPOLAZIONE DEI COMUNI AL 31/12/2018 (Fonte: ISTAT)

Afragola: (% (Voti assegnati:))
Caivano: (% (Voti assegnati:))
Cardito: (% (Voti assegnati:))
Crispano: (% (Voti assegnati:))
Totale: (100)

Determinazione del capitale di dotazione

Fondo di dotazione dell'Azienda (0,70 € pro-capite)


Afragola:
Caivano:
Cardito:
Crispano:
Totale:

per il Comune di Afragola:

per il Comune di Caivano:

per il Comune di Cardito:

per il Comune di Crispano:



FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



Ambito Territoriale N 19

Comuni Afragola (Capofila), Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA, MEDIANTE AZIENDA CONSORTILE, DI CUI AGLI ARTT. 31 E 114 DEL D.LGS. 267/2000, DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di, presso il Comune di Afragola, Capo-fila dell'Ambito Sociale N19, avanti a noi,, Segretario Generale del Comune di Afragola, si sono costituiti i Sigg.ri:

1. **Claudio Grillo**, nato ad Afragola (NA) il 2 giugno 1959, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Afragola, Codice Fiscale n. 80047540630**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. **dott. Ferdinando Mone**, nato a Napoli l'11 luglio 1953, **dott. Roberto Andracchio**, nato a Napoli il 28 luglio 1963, **dott. Giovanni Cirillo**, nato a Napoli il 17 ottobre 1954 i quali intervengono nel presente atto nella qualità di Commissione Straordinaria, nominata con DPR 27/04/2018 - GU Serie Generale n. 117 del 22.05.2018 - e DPR del 10 settembre 2018, del **Comune di Caivano, Codice Fiscale n. 01144820634**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agiscono;
3. **Giuseppe Cirillo**, nato a Napoli (NA) il 19/01/1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Cardito, Codice Fiscale n. 80103860633**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. **Michele Emiliano**, nato a Napoli il 20/06/1973, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Crispano, Codice Fiscale n. 80027620634**, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io Segretario sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento

per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente Convenzione, alla quale premettono che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;

- con DGRC n. 320 del 3 luglio 2012, modificativa della DGRC n. 1824/2011, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio – sanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'AMBITO N19, comprendente i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano;

- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni “adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; e inoltre che i Comuni “assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”.

Pertanto tenuto conto del combinato disposto degli artt. 31, 30 E 114 del TUEL, i Comuni dell'Ambito N19 adottano una Convenzione ai fini della costituzione di un'Azienda Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano;

Considerato altresì che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni in tutta la Campania, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi sovracomunali e intercomunali ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;

- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di

acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;

- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;

- il vecchio Piano Sociale Regionale 2012-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano;

- nello stesso senso si pone la disciplina contenuta nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta regionale n. 897 del 28 dicembre 2018, che, in riferimento alla modalità di gestione (cfr. parte IV relativa) al "sistema e la sua governance", cfr. pag. 60 e 61) evidenzia la necessità di operare un "**superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL**", individuando forme di gestione dei servizi associati più consone alla natura dei servizi erogati (caratterizzati da stabilità e non dalla precarietà tipica della mera Convenzione);

- i Consigli Comunali di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, hanno approvato la bozza definitiva di Convenzione ex art. 30 del TUEL con le deliberazioni consiliari di seguito riportate:

- Afragola:

- Caivano:

- Cardito:

- Crispano:

TUTTO ciò premesso tra

i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, enti locali come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL, è finalizzata a regolamentare, dal 1° gennaio 2020 (essendo l'attuale convenzione in scadenza alla data del 31 dicembre 2019), la nuova forma di gestione associata dei servizi alla persona dei Comuni aderenti, mediante costituzione di una azienda consortile, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e 114 del TUEL.

Alla detta azienda consortile, una volta formalmente costituita nelle forme di legge, sarà affidata la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, avendo per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi alla persona

ricadenti nel territorio dell'Ambito N19, previsti e programmati nel Piano sociale di zona e/o programmati con ulteriori strumenti di programmazione Ambito e/o con intese interistituzionali.

Art. 2 - Finalità.

La gestione associata dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti nei documenti di programmazione territoriali di servizi alla persona che costituiscono strumenti sinergici attraverso i quali gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure di erogazione dei servizi a sostegno delle fasce più vulnerabili e a maggior rischio di esclusione sociale del territorio, nonché il necessario impulso per il loro miglioramento qualitativo.

In particolare con la presente convenzione vengono determinati:

- la gestione associata dei servizi e delle prestazioni e delle risorse economiche attraverso un Fondo unico d'Ambito;
- la definizione di modalità omogenee dei servizi e delle prestazioni sociali, conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Obiettivi.

L'organizzazione dei servizi alla persona con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni per le fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale, deve essere improntata ai seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi

prestabiliti negli strumenti e piani di programmazione sociale e in protocolli d'intesa;

e. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Nell'attuazione della programmazione sociale e socio-sanitaria (Piano di Zona) e degli ulteriori servizi alla persona, si applicano i regolamenti d'Ambito che saranno definiti ed approvati entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nelle more dell'approvazione di detti regolamenti, resteranno in vigore quelli vigenti.

Art. 4 – Durata e scioglimento.

La convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

E' facoltà degli Enti prorogare la durata della presente convenzione per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto integrativo, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 5 – Soggetto capofila.

Gli Enti convenzionati individuano il **Comune di Afragola** quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche che andranno a confluire nel Fondo unico d'Ambito così come specificato nel presente atto.

Il Comune di Afragola accetta la delega, impegnandosi ad attivare i servizi come previsti e nel rispetto di patti e condizioni della presente convenzione.

Art. 6 – Funzioni del Soggetto capofila.

Il Soggetto capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione dei piani di programmazione di servizi e prestazioni e utilizzarle secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti e ad altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;
- esercitare ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;

- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresentare presso Enti ed Amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione.

Il Sindaco del soggetto capofila assume la rappresentanza legale della Convenzione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono giuridicamente pro-quota delle attività comuni e fatta salva la autonoma responsabilità della Azienda Consortile di cui al successivo art. 8 della presente Convenzione.

Art. 7 - Coordinamento Istituzionale.

La funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e la funzione di controllo della gestione del Piano di Zona sono riservate al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni ovvero da loro delegati.

Il Coordinamento approva gli strumenti di programmazione sociale, socio-sanitaria e degli eventuali ulteriori servizi alla persona.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è disciplinato da un regolamento adottato dallo stesso e approvato da ciascun Ente aderente entro 60gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Sino alla approvazione continueranno ad applicarsi i vigenti regolamenti.

Art. 8 – Ente strumentale di gestione

Ai fini della erogazione dei servizi e delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli enti aderenti, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, ne affidano la gestione ad un'azienda consortile da costituirsi ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 114 del TUEL.

Sono organi della costituenda Azienda Consortile:

- l'Assemblea Consortile, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un loro delegato, Assessore o Consigliere, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto, da nominarsi immediatamente all'atto della costituzione dell'Azienda.
- L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti, chiamata in ordine all'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Consortile che sono poi sottoposti all'approvazione definitiva dei rispettivi Consigli Comunali

dei singoli Enti Consorziati, ai fini del controllo “analogo”, secondo quanto previsto dall’art. 114, co. 6, del Dlgs 267/2000.

- il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, compreso il Presidente. L’Assemblea consortile elegge il Consiglio di Amministrazione dopo aver definito, con separato e presupposto atto, i criteri mediante i quali individuare i componenti in possesso della necessaria e qualificata competenza tecnica.
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea Consortile, ha la rappresentanza legale dell’Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio.
- il Direttore da nominarsi a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità che saranno fissate nello statuto.
- il Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea Consortile quale organo di revisione economico-finanziaria dell’Azienda.
- Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall’Assemblea Consortile concernenti i seguenti atti:

a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;

b. l’ubicazione della sede dell’Azienda;

c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;

d. i regolamenti di competenza dell’Assemblea;

e. il Bilancio societario;

f. Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;

g. budget economico almeno triennale;

h. piano degli indicatori di bilancio.

È oggetto di comunicazione agli enti consorziati anche l’elenco degli oggetti deliberati dall’Assemblea dell’Azienda, la cui trasmissione va effettuata dopo l’adozione da parte dell’Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell’Assemblea stessa.

Costituiscono, invece, atti fondamentali dell’Azienda sottoposti all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali:

- o il Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;
- o il budget economico almeno triennale;
- o il bilancio di esercizio;
- o il piano degli indicatori di bilancio

Art. 9 – Ufficio di Piano e Coordinatore dell’Ambito

Le funzioni dell’Ufficio di Piano di Ambito saranno assicurate dall’Azienda consortile di cui all’articolo precedente secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Azienda.

Le funzioni di Dirigente dell’Ufficio di Piano saranno assicurate dal Direttore dell’Azienda consortile secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Azienda.

Art. 10 - Scambio di informazioni.

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici comunali o degli altri Enti sottoscrittori che possano modificare i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possano influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento della presente Convenzione e dell’Azienda Consortile, dovranno essere comunicate immediatamente al Coordinamento Istituzionale per il tramite del Presidente.

Art. 11 - Impegno degli enti associati.

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dell’Ambito Territoriale.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 12 - Rapporti finanziari.

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione dei servizi di cui alla presente Convenzione è determinata secondo le disposizioni della Regione Campania e dei contratti di servizio.

Le risorse finalizzate alla gestione ed erogazione dei servizi, delle attività e delle prestazioni programmate sono trasferite all'Azienda secondo i tempi e le modalità previste nello Statuto dell'Azienda, nei relativi regolamenti e nei contratti di servizio.

Ciascun Comune dovrà obbligatoriamente stanziare nel proprio bilancio una quota pro-capite minima pari al costo dei servizi essenziali obbligatori e al costo di gestione dell'Azienda, così come previsto nel Piano - programma, di cui al precedente art. 8.

Art.13 – Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto sono da ripartirsi in parti uguali tra i Comuni associati. Il Capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 14 – Modifiche e/o integrazione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.15 – Adesioni successive

L'eventuale richiesta di adesione successiva determina una modifica della presente Convenzione.

Art. 16– Rinvio e interpretazione

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa regionale in materia di politiche sociali e ai Regolamenti d'Ambito successivamente approvati entro il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. In caso di contraddittorietà tra quanto statuito nella presente convenzione e le fonti sopra indicate prevale l'interpretazione autentica del Coordinamento Istituzionale, resa in maggioranza qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Afragola:

per il Comune di Caivano:

per il Comune di Cardito:

per il Comune di Crispano:

Il Segretario Generale del Comune di Afragola:

STATUTO

Emendamento Cons. Quinto (1) ALL. A

Art. 2 COMMA 1
SEDE DELL'AZIENDA:

NONCHÉ ART. 2 DELL'ATTO COSTITUTIVO



LA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA È IN AFRAGOLA, IN
LOCALI RESI DISPONIBILI PREVIO CONTRATTO DI FITTO
DAL COMUNE DI AFRAGOLA.

Art. 8 COMMA 2

Art. 18 COMMA 1

Art. 10 COMMA 1

CANCELLARE LA PAROLA

CONSIGLIERE

Art. 15 COMMA 2

AL PUNTO b) SOSTITUIRE LA PAROLA "TRIENNALE" CON
LA PAROLA "ANNUALE"

Art. 15 bis

È ~~PREVISTO~~ OBBLIGO ALL'AZIENDA LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ATTI ADOTTATI SULL'ALBO PRETORIO DEI COMUNI
ADERENTI. ALMENO DEL COMUNE CAPOFILA (AFRAGOLA)

ART. 20 COMMA 1

(2)

ALLA LETTERA d AGGIUNGERE " PREVIO SOGGIO
PUBBLICO TRA I PROFILI RISULTATI IDONEI DA
APPOSITO BANDO "

ART. 24 COMMA 4

DOPO LA PAROLA "CRONOLOGICA" e ^{al punto}
AGGIUNGERE " E PUBBLICATE ANCHE ALBI PRETORI DEI
COMUNI ADERENTI, ALMENO QUELLO CASOFILO "

ART. 28 COMMA 4

TOGLIERE " ANCHE PER FATTI REGISTRATI AL VENIR OTTENO
DEL RAPPORTO FIDUCIARIO SOTTOSCRITTO L'ATTO DI NOMINA "

ART. 25 ATTO COSTITUTIVO

COMMA 3

INSERIRE DOPO LA PAROLA CREDITI " AL NETTO
DEI DEBITI "

emendamento Boloni
ALL. B

Emendamento n. 1

Aggiungere all'art. 36, dedicato al Direttore, i seguenti commi:

4. Ai fini dell'avviamento della Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'Azienda e il Comune Capofila, il Direttore Generale sarà individuato, per anni 3, tra il personale di ruolo del Comune di Afragola.
5. Il Direttore, ai fini del comma 4, dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperienziali necessari.

Emendamento n. 2

Aggiungere all'art. 39 dello Statuto i seguenti commi

3. Ai fini dell'avviamento della Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'Azienda e il Comune Capofila, il personale amministrativo sarà individuato, per anni 3, tra il personale di ruolo del Comune di Afragola.
4. Il personale amministrativo, ai fini del comma 3, dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperienziali necessari.

Emendamento n. 3

Aggiungere all'art. 15 il comma 6:

6. In ogni caso, non sono trasferiti alla Azienda Speciale i crediti vantati dai Comuni di Afragola nei confronti degli altri Comuni (Crispano, Cardito e Caivano) derivanti dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione sino al 31 dicembre 2019

~~nonché gli interessi maturati~~
~~Anticipati dal Comune di Afragola per il ritardo pagamento~~
~~delle fatture inerenti alle prestazioni rese da~~
~~fornitori d'arbitrio~~

- NONCHÉ GLI INTERESSI MATORI ANTICIPATI DAL
COMUNE DI AFRAGOLA PER IL RITARDO PAGAMENTO
DELLE FATTURE INERENTI DELLE PRESTAZIONI RESE DAI
FORNITORI D'ARBITRIO



ART. 15

COMMA 2

LET. "B"

SOSTITUIRE

"TRIENNALE"

CON

"ANNUALE"

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



COMUNE DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I COMMISSIONE

Al Sig. Presidente del Consiglio
Tommaso Bassolino



Comune di Afragola



0055687/2019

Prt.G.0055687/2019 - I - 29/10/2019 13:32:24
Smistamento: SETTORE_ORGANI ISTITUZIONALI
Classificazione: I - 6 - -

Al Sig. Sindaco
Claudio Grillo

Premesso che

in data 01/10/2019 con prot.49507, si trasmetteva alla 1^Commissione Consiliare permanente la deliberazione di Giunta n.134 del 27/09/2019: **“Costituzione Azienda Consortile, secondo le norme dell'art.114 del TUEL. Cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. Approvazione Convenzione, Statuto e Atto Costitutivo”**.

Visto il D.L. 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e economico finanziaria espressi dai dirigenti dei settori competenti;

LA I^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

in data 23.10.2019, in ossequio a quanto previsto dall'art.46, comma 2°, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, esauriti gli interventi di merito, ha ritenuto procedere parere favorevole all'invio della proposta avente ad oggetto: **“Costituzione Azienda Consortile, secondo le norme dell'art.114 del TUEL. Cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. Approvazione Convenzione, Statuto e Atto Costitutivo”**, per la discussione nella sede consiliare deliberante, fermo restando l'autonomia propria di valutazioni del voto, da esprimersi nei modi e forme previste dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dal T.U.E.L. 267/2000.

Afragola, vedi data protocollo

Il Presidente
Di Maso Assunta Antonietta

PRESIDENTE: CAPO N. 3 EX CAPO N. 2: “Costituzione azienda consortile, secondo le norme dell’art. 114 del TUEL 267/00, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. Approvazione Convenzione, Statuto ed Atto Costitutivo.

Si allontana il consigliere Giovanni Boccellino.

Prego assessore Baia se vuole illustrare la proposta.

ASS. BAIA ANIELLO: Certo, non avrei mai potuto illustrare questa mattina questa Azienda Speciale Consortile con questi frammenti, io ascolto tranquillamente, però forse sono il più vecchio che sta in questo C.C., ma veramente vedo delle cose e accetto anche questa politica. Voglio ringraziare il Presidente, saluto i consiglieri comunali, la Giunta, il Sindaco ma saluto maggiormente il pubblico presente che stanno ancora qua all’una ad ascoltare e ad aspettare per capire Afragola che cosa fa, che cosa fanno i consiglieri comunali, che cosa fa la Giunta, che cosa fa l’intera Amministrazione comunale. Passo ad illustrarvi brevemente il provvedimento di cui la discussione in votazione al primo capo all’Odg. Cosa che ho detto un minuto fa, si tratta della proposta di delibera approvata dalla Giunta Comunale del 27 settembre 2019 e oggi messa in discussione con la quale si intende approvare la nuova convenzione con i Comuni dell’Ambito 19. Stando alla scadenza del 31 dicembre come abbiamo ribadito nell’ultima volta in Commissione, è quella attualmente in essere che comprende, come tutti sapete, oltre al Comune di Afragola anche i Comuni di Caivano, Cardito e Crispano, con la contestuale individuazione della nuova forma di gestione dei servizi associato alla persona, mediante Aziende Speciali Consortili da un lato, e la Istituzione Speciale Consortile dall’altra. Gli atti, oggi, sottoposti all’esame del C.C., dopo un ampio dibattito e un confronto tra le forze di maggioranza sul piano politico ma anche nei vari uffici competenti, politiche e sociali, Segretario Generale, è stato oggetto oggi di ulteriore confronto nella competente Commissione consiliare che hanno dedicato a tale adeguamento alla mia presenza, alla presenza del Sindaco, alla presenza della dirigente Alessandro Iroso che ringrazio pubblicamente, che oggi non è presente per motivi familiari, per il lavoro svolto unitamente al Funzionario e Responsabile, dott. Affinito, al supporto al RUP, l’avv. Perone, che attentamente da stamattina sta qua, giusto per ascoltare o per un eventuale intervento se il C. C. ne ha bisogno. Ad illustrare la natura degli atti sottoposti all’esame degli organi consiliari, fornendo un contributo per dimostrare l’opportunità di delibera la nuova formula di gestione e contestualmente istituire la nuova Azienda Consortile

Speciale. Non è mia intenzione entrare nel merito tecnico del contenuto dei singoli convenzioni con Atti Costitutivi e Statuto, predisposto dall'ufficio e approvare dalla Giunta come è preposto al Consiglio. E' evidente che sul punto vi sono le relazioni della dott.ssa Iroso come dell'avv. Perone presente in aula, ovviamente mi hanno manifestato la piena disponibilità ad intervenire, laddove occorre nel dibattito consiliare per illustrare l'atto dal punto di vista tecnico ed approvare e fugare ulteriori dubbi in merito alla necessità. Mi dispiace che purtroppo il consigliere Boccellino ha abbandonato l'aula, anche su questo volevo dare una risposta in virtù del fatto che arrivano sentenze della politiche sociali, ma purtroppo oggi abbiamo i dati, dobbiamo ancora riscuotere circa un milione e 600 mila euro dalla Regione Campania del 2015, che non abbiamo ancora avuto. Sono a tutti note le ragioni che hanno indotto il Comune di Afragola, prima di tutti il Sindaco Grillo, portato all'attenzione del coordinamento istituzionale, la necessità di individuare una forma di gestione di servizi associati, che non solo consentisse di proseguire miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia, oltre che di economicità della qualità di servizi ma che determinasse la possibilità di non far ricadere più esclusivamente sul Comune di Afragola, quale Comune capofila dell'Ambito, tutte le conseguenze soprattutto quelle negative derivate dalla gestione dei servizi alle persone di tutto l'Ambito. Dovrebbe essere noto a tutti che quest'Amministrazione ha ereditato ovviamente non per colpa imputabili alle precedenti gestioni amministrative delle notevoli criticità sul piano economico-finanziario, essendo risultato che alcuni Comuni dell'Ambito non sono stati puntuali nel trasferimento al Comune di Afragola delle quote di compartecipazione a carico dei singoli bilanci comunali e questo era il fatto che noi dobbiamo incassare soldi che ancora non ci hanno dato. Si ritiene opportuno ricordare che i servizi alla persona, oltre alle risorse messe a disposizione dagli altri Enti vengono erogati grazie ad una risorsa pari a 7 euro e 70 ad ogni abitante di cui 0,70 destinati al funzionamento dell'ufficio e la parte restante destinato all'erogazione del servizio che viene erogato ad ogni Comune. Che dal punto di vista economico rimarrà immutato anche nella nuova Azienda Speciale che si intende costruire l'erogazione dei servizi alla persona. In altre occasioni come è accaduto per il Comune di Caivano legato alla procedura di liquidazione dei debiti di competenza degli organismo straordinari di liquidazione che procede alla gestione dei debiti e crediti caduti in dissesto e questa è un'altra cosa, noi dobbiamo avere i soldi dal Comune di Caivano, purtroppo quello di Caivano oggi si ritiene decaduto, dobbiamo aspettare poi la Commissione che cosa decide; dobbiamo portare il Comune di Afragola oltre agli eventuali costi per evitare la

interruzione dei servizi, non possiamo fare anche contenzioso nei confronti degli erogatori dei servizi che lamentano il mancato pagamento delle fatture emesse a fronte delle prestazioni erogate, è quello che diceva il consigliere Tuccillo. Questa situazione che costringe il Comune di Afragola anche ad anticipazioni di tesoreria per far fronte comunque a distanza di mesi all'obbligazione assunta è diventato oramai insostenibile per il Comune di Afragola. Partendo da questa esigenza come l'ampliamento illustrato nella relazione allegata agli atti, l'oggetto di approvazione come rappresentato anche nel corso delle tre sedute della Commissione Consiliare dove si è dibattuto anche con la presenza mia, la presenza del Sindaco di tali atti, quest'Amministrazione ha ritenuto che la migliore forma di gestione potesse essere quella dell'Azienda Consortile Speciale. Anche in considerazione delle premialità, variata tra il 10 e il 20%, ma io vi garantisco che è il 20%, perché abbiamo avuto modo di ascoltare la regione Campania e abbiamo avuto la sicurezza che sono il 20% per l'annualità 2019-2021, che consentirà nell'Ambito di avere maggiore risorse a disposizione per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alla persona. L'opportunità positiva di quest'Amministrazione ha intravisto nella costituzione di un nuovo soggetto giuridico oltre al profilo strettamente economico è quello di garantire mediante la costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica un miglioramento a livello qualitativo e quantitativo dei servizi, quindi in termini di efficacia e di efficienze considerato che l'Azienda Consortile sarà dotato di un proprio ufficio e di un proprio bilancio, diretto e funzionale all'erogazione solo ed esclusivamente dei servizi alla persona. Ovviamente, la costituzione dell'Azienda Consortile non significa spogliarsi della competenza e delle prerogative comunali, è sempre evidente che il Comune di Afragola manterrà il ruolo di Comune capofila come il Comune nelle specie di tutti i Comuni relativi ai Consigli Comunali, manterrà un consistente potere di controllo e vigilanza sugli atti principali dell'Azienda Speciale Consortile. In sostanza, la costituzione dell'Azienda costituirà un vero e proprio rappresentanza Comuni garantendo sotto il costo e vigile controllo del Comune dei Comuni, una gestione dei servizi che dovrà essere ispirato ai principi fondamentali dell'azione amministrativa, ovvero imparzialità e buono andamento sancito dall'art.97 della Costituzione. In particolare, si sottolinea come ampliamento illustrato e argomentato nella relazione negli atti oggetti in discussione e di approvazione, l'Azienda è stata immaginata in maniera tale da garantire tutte le prerogative e le competenze dell'Ente locale, in quanto sa bene la costituzione dell'Azienda Consortile determina la costituzione di un soggetto autonomo del Comune capofila e degli altri Comuni facendo parte dell'Ambito in quanto dotato di autonoma

personalità giuridica per la gestione dei servizi associati. Rimane in capo all'Ente, in primis al C.C. un'intesa potere di controllo rispetto all'operato dell'Azienda Consortile, controllo che se bene alla fattispecie mi trovi in applicazione della legge, Decreto Legislativo 175 del 2016. Relativo alla società a partecipazione pubblica è stata costruita e immaginabile in maniera incisiva ma sempre in modo tale da non incidere sull'autonomia dell'Azienda, in particolare, cioè è reso evidente sia della composizione dell'organo dell'azienda, assemblea, Presidente, assemblea del CDA, Presidente del CDA, Direttore Generale, Revisori dei Conti. Come dettagliatamente stabilito negli atti che si sottopongono all'approvazione del Consiglio, ma anche mediante una forma di controllo sugli atti e sottoponendo quali fondamentali all'approvazione del C.C. di ciascun Ente componente dell'Ambito sia mediante un'intensa attività di comunicazione, in tal modo in applicazione dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità si garantisce la gestione dei servizi mediante una struttura solida e stabile e non mediante un soggetto di personalità giuridico senza eliminare fondamentali poteri di controllo di ciascun Ente locale, che comunque rimane il titolare dei servizi che vengono erogati alla collettività per tramite dell'Azienda.

Per tutte queste ragioni tenuto conto la natura e gli atti che si sottopongono all'attenzione del Consiglio, si auspica un ampio voto favorevole, sarebbe gradito all'unanimità anche da parte della minoranza, che nel corso di questi mesi attraverso i vari incontri avuti nella Commissione Consiliare avuto diffusamente modo di interloquire con l'ufficio e con il relativo supporto giuridico-amministrativo per comprendere le ragioni della scelta operata e i benefici conseguenti a questa scelta. In ultimo passaggio prima di chiudere l'intervento si ritiene di dover compiere rispetto alla proposta avanzata in Commissione Consiliare dall'ex Sindaco, oggi consigliere dell'opposizione, on. Tuccillo di costituire un Ambito Territoriale autonomo costituirlo al Comune di Afragola staccandosi dunque dagli altri Comuni, a riguardo oltre alla valutazione strettamente politica che inducono quest'Amministrazione, il Sindaco, lo scrivente, la maggioranza ect.. a ritenere che la tematica non possa essere affrontata in questa sede. Chi vi parla ritiene opportuno solo condividere questa relazione al riguardo, l'avvocato Perone nella Commissione Consiliare del 21 ottobre che è stato precisissimo, chiarissimo, la costituzione di un Ambito Autonomo non dipende dalla volontà esclusiva del Comune ma risponde ad una decisione che rientra nella competenza della Giunta Regionale. Ad oggi i vari incontri formali e informali, anche di recente ha ribadito che non intende modificare l'attuale assetto istituzionale dell'Ambito territoriale, inoltre l'ambito territoriale ovvero l'interlocutore

della Regione Campania non va confuso con il soggetto gestore dei servizi dell'Azienda Speciale, ovvero, il soggetto che dovrà interloquire con i cittadini per la completa erogazione dei servizi, siamo insomma a livello di competenza e di organizzazione, completamente diverso ne tanto meno questa è la precisa visione di quest'Amministrazione. Si ritiene che sia utile prorogare la forma di gestione mediante Convenzione di fatto, di far ricadere tutte le responsabilità sul Comune di Afragola, per ulteriore anno, o comunque per il tempo occorrente alla eventuale delibera di Giunta Regionale e di organizzazione degli Ambiti. Tale scelta, infatti, determinerebbe per il Comune di Afragola, anche per gli altri Comuni dell'Ambito, la perdita della premialità che abbiamo detto del 20% del fondo nazionale politico sociale, fondo regionale che ad oggi garantisce che nei prossimi tre anni sul piano sociale una cifra pari 200 mila euro e che sicuramente può essere impiegato per la qualità e la quantità del servizio alla persona, il tutto senza considerare che la scelta di prorogare l'attuale forma di gestione nelle more di una eventuale modificazione della composizione degli Ambiti, determinerebbe la necessità di continuare a far ricadere al Comune di Afragola tutte le criticità e che hanno costituito il motivo per il quale si è cercato di trovare una formula flessibile di gestione dei servizi e tutto l'organizzazione che il servizio alla persona del Comune dell'Ambito. Questi sono le ragioni per il quale io vi parlo e ritengo che l'approvazione degli atti considerato che, ogni tre anni il C.C., avrà modo di deliberare sulla forma di gestione dei servizi sia scelta doverosa da compiere nell'interesse della città e dei cittadini. Quindi nuovamente tutti i consiglieri presenti, esprimo il voto favorevole sulla proposta formulata dalla Giunta comunale. Ma voglio aggiungere solo una cosa, nell'Amministrazione precedente con l'ex Vice-Sindaco, avv. Giglio, e con l'amico fraterno, lo posso dire tranquillamente, Gennaro Giustino, non appena si stava cercando di parlare di questa Azienda Speciale, io la cosa che dissi a loro, io ero consigliere di opposizione, dissi guardate avvocato, qualsiasi cosa tu ritieni che questa Azienda Speciale puoi tranquillamente non mettere in atto, io sono il primo che voto contro, ma non lo dico perché stasera, oggi, stamattina qua vorrei che si facesse, perché certamente sta l'Amministrazione Grillo, ieri ci stava l'Amministrazione Tuccillo, domani ci può essere un'altra Amministrazione e quindi questo è una cosa che rimane ad Afragola, anche in virtù al fatto che oggi noi abbiamo, facciamo casino con i Comuni limitrofi, è un atto di responsabilità che se lo prende l'intero Consorzio quindi quanto meno il Consorzio ha pure l'obbligo anche se non lo so se è possibile non farlo che nei momenti in cui non vengono erogati finanziamenti alla città di Afragola non possono essere erogati i servizi.

Quindi, io chiedo a voi tutti, lo dico al di fuori di tutta la situazione che è un atto importantissimo e quindi invito tutti i consiglieri a riflettere e ove mai c'è l'unanimità di votare questo atto.- Poi abbiamo l'avvocato Perone che è presente, il nostro Funzionario ove mai ci sono questioni tecniche e si vuole intervenire io giustamente li ho fatto stare qua. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie all'assessore Baia ha chiesto di intervenire il consigliere Giustino. Prego.

GIUSTINO GENNARO: Innanzitutto per ricordare agli atti di questo Comune c'è una delibera consiliare che dava un indirizzo rispetto al tipo di non tanto rispetto al tipo di gestione che si voleva porre in essere ma rispetto alla possibilità di far coincidere il comune di Afragola con un ambito unico cioè un ambito fatto solo dal Comune di Afragola, ricordo a me stesso e agli altri ce fu fatto questa delibera che non è mai stata revocata e quindi può in qualche modo inficiare poi questo percorso di prevedere un ambito che coinvolge anche i Comuni vicini, quindi non rinvengo nel corpo della delibera alcuna indicazione rispetto alla revoca delle indicazioni di quella delibera 3 non vorrei che poi corressimo il rischio di avere in piedi da un alto un modello di gestione che comprende tre Comuni e dall'altro lato una volontà politica che acclarata sarà pure superata ma nessuno ha detto che è superata di permettere al Comune di Afragola di fare ambito a se. Questo è un primo quesito di ordine formale che volevo porre all'attenzione della Segretaria Comunale, e o del nostro consulente, c'è un'indicazione da parte di questo Consiglio di dire facciamo ambito a se, rispetto a quella determinazione non c'è stato un.. non è possibile formalizzato in un altro atto, c'è la delibera è ancora in piedi come trattiamo questa delibera ancora in piedi?

SEGRETARIA: (Intervento fuori microfono)...

GIUSTINO GENNARO: Comunque rimane un atto, un indirizzo che esiste, poi non è che ci sta la legge sancisce la decadenza, perché sono passati 10 anni e quindi... noi stiamo attuando un nuovo modello gestione nelle more di un indirizzo per cercare di percorrere la strada di un ambito stesso... Quindi possiamo prendere atto del corpo della delibera, se rintracciate pure quella delibera magari la chiamiamo per nome e cognome, giusto per correttezza. Per quanto mi riguarda sull'atto in questione ho più di qualche

perplexità perplexità che non avrei avuto se si fosse trattato di un'azienda speciale figlia unicamente del Comune di Afragola, essendo la stessa condivisa con i Comuni vicini, mi viene, mi sovengono una serie di perplexità, una serie di perplexità che sono le stesse perplexità che poi ci portarono a dare quell'indirizzo all'Amministrazione rispetto al quale di percorrere una strada di un ambito a parte, di un ambito tutto nostro, esprimo subito il perché. Sempre in materia di spending review di gestione dei conti, di tenuta delle scritture, voglio ricordare a questo Consiglio che noi dell'ambito siamo Comune capofila, che noi utilizziamo il nostro personale per la contabilità dell'ambito, che noi utilizziamo i nostri servizi finanziari per la liquidazione dovuti a chi svolge i servizi per l'ambito, che noi utilizziamo la nostra struttura comunale a servizio degli altri Comuni per l'ambito e per tutti questi servizi, gli altri Comuni non ci hanno mai riconosciuto nemmeno formalmente un grazie, ma fin qui possiamo stare ancora di un novero di una cortesia istituzionale di servizi che facciamo all'ambito e dei quali beneficiamo anche noi, la cosa assume un contesto diverso quando siamo costretti per esempio ad anticipare somme che non abbiamo incassato, quindi a pagare con i fondi di questo Comune le prestazioni per l'ambito, cioè le prestazioni anche per i Comuni di Cardito, Crispano e soprattutto Caivano. Vedi Sindaco, sempre in fatto di bilancio, devi pensare che questo Comune ad un certo punto è arrivato ad avere credito nei confronti del comune di Caivano per oltre circa 3 milioni di euro, per somme che abbiamo anticipato, sempre nell'ambito di questa cosa, ormai diventerà un cosa che ci accompagnerà in tutta la nostra azione, quella della situazione finanziaria e sempre da questo punto di vista nessuno si è preoccupato, soprattutto dal punto di vista tecnico di sollevare questo tipo di eccezione, anzi per la verità qualche cosa è stato fatto, perché con la firma anche del Sindaco di Caivano, ratificammo in quest'aula un accordo di ambito che prevedeva che chi non versava le somme poteva vedersi ridotti i servizi, cosa che poi è stato messo in discussione dalla Regione Campania e abbiamo dovuto fare una retromarcia. Tuttavia ci siamo intestarditi sulla necessità di recuperare quelle somme ed è stato avviato un percorso finalizzato a recuperare le somme. Quello che non torna è la gestione della cassa rispetto all'ambito che io prima ancora di formalizzare l'azienda speciale con questi soci, presenterei il conto a questi soci di quanti interessi passivi il Comune di Afragola Sindaco... Io prima di legarmi a questi soci, Sindaco con una azienda speciale, presenterei il conto a questi soci di quanto è costato alle casse dei miei concittadini, dei suoi concittadini i ritardi dei pagamenti dell'ambito e soprattutto la mora di interessi passivi che abbiamo pagato sui ritardati pagamenti, perché se mentre per i servizi avevamo i fondi stanziati ora dalla

Regione, ora da qualche altra cosa, per i ritardi accumulati, la gestione dei pagamenti, in riferimento agli interessi da pagare questo Comune si è sobbarcato per intero l'ammontare degli interessi, su questo mi dispiace che si è allontanato, su questo, il nostro tecnico di riferimento preferisce non parlare, preferisce piuttosto dire chiudiamo il Giudice di Pace per risparmiare qualche cosa, ma non si preoccupa di dire come possiamo recuperare gli interessi passivi pagati sulle prestazioni dell'ambito con le tasche solo dei contribuenti afragolesi e non dell'ambito? Evidentemente su questo punto di vista ci può stare pure un'eccezione da sollevare dinanzi alla competenza Corte dei Conti, uno di chi è la responsabilità che ha portato a questo aggravio di spesa in capo all'ambito, due perché un aggravio di spesa dell'ambito diventa un aggravio di spesa solo per il Comune di Afragola, quale azione correttiva sono state poste in essere. Allora stamattina possiamo pure divertirci a parlare dello strumento attraverso il quale vogliamo gestire i servizi, ci può pure stare l'analisi costi benefici, che essendo un'azienda speciale è un'azienda che può fallire essendo un'azienda indipendente dalla volontà del comune di Afragola, ma dipendente oggi da 4 persone e che risponde limitatamente ai fondi che vengono conferiti in esso dai soci, o dagli altri finanziamenti e quindi il comune di Afragola si alleggerisce dalla struttura finanziaria, si alleggerisce dalla struttura affari sociali, ma soprattutto si alleggerisce della quantità di interessi che paghiamo sistematicamente per il ritardo dei mancati pagamenti delle fatture, perché Sindaco le voglio ricordare che ci sono servizi svolti nel 2017 che non sono ancora stati pagati, mentre ci sono servizi che sono stati svolti fino a luglio fino a 2019, da aprile a settembre 2019 che sono stati prontamente pagati, allora anche qui sovviene un interrogativo, ma dice ma guarda ma forse perché questi qua hanno vinto la gara con l'Amministrazione Grillo hanno un percorso differenziato per essere pagati, ma perché si pagano le Amministrazioni ultime e non si pagano le amministrazioni aborigeni. Vedete da questo punto di vista evidentemente prima ancora di rientrare nel merito dello strumento di gestione dei servizi andava fatta una ricognizione dal conto da presentare ai nostri futuri soci. Perché quando poi si tratta di fare delle riunioni di ambito, quando si tratta di definire la distribuzione delle figure professionali questi fanno pure la voce grossa, e oggi la stragrande parte del personale d'ambito è distribuita su altri Comuni che piuttosto sul comune di Afragola che da solo vale il 47 virgola qualcosa di tutto l'ambito, allora su queste cose gradiremo sapere dall'assessore alle finanze nonché Sindaco di Afragola se ha messo in piedi qualche meccanismo, sempre per porre in a riparo l'Amministrazione e questo C.C. da eventuali interventi a gamba tesa e neanche tanto a gamba tesa dalla Corte dei Conti, l'azienda così

*****Afragol@net*****

come strutturata mostra rispetto e mi assumo qui la responsabilità di quello che dico, rispetto alla poca credibilità dei nostri soci, dei nostri futuri soci, mostra dei limiti, nel corso del dibattito, io spero che avrete la capacità di incardinare, se è vostra intenzione deliberare questo strumento, di incardinare il funzionamento almeno nella fase iniziale di questa azienda, a criteri rigidi, e non a vedere nell'azienda l'ennesima possibilità di prendersi il consigliere di amministrazione, piuttosto che il nucleo di valutazione, piuttosto che il collegio dei revisori, piuttosto che l'amministratore, inviterei l'amministrazione a riflettere per i prossimi 2 o 3 anni di ripiegare su personale che abbiamo all'interno dei nostri Comuni piuttosto che sforzarci di individuare personaggi esterni, magari pure pagati, leggo nell'analisi costi beneficio che per il Nucleo di Valutazione che non è obbligatorio, è previsto la modica cifra di 18 mila euro, leggo nell'azienda speciale nella sua costituzione e qui mi permettete di fare il parallelismo sempre con la situazione finanziaria che ormai viaggerà con noi sul nostro fianco sinistro e a lei ogni tanto ci rifaremo, quando prevedete di dare in comodato d'uso gratuito all'azienda speciale una proprietà comunale questo è un danno erariale, perché il Comune di Afragola deve mettere a disposizione di quattro comuni una proprietà privata sua e poi vogliamo chiudere il Giudice di Pace, quello che non rinvengo e faccio fatica ad individuare in quest'Amministrazione è quella linea filosofica di gestione che non riguarda solo l'azienda speciale ma riguarda l'approccio sistematico ad una modalità di comportarsi quando si tratta di affrontare la spesa. Il comune di Afragola mette a disposizione la casa, le strutture, mette a disposizione un edificio per l'ambito e poi troviamo il manifesto di richiamo alla legalità che ti metti un alleato di governo perché dice che l'Amministrazione precedente ha fatto la gara, ha assegnato i campi sportivi a tarda età e scrive e contraddizione allo stato più puro, più primitivo, io credo che sul modello di gestione ci possiamo anche attardare limitiamo la possibilità di pagare le passività sotto forma di interessi passivi, né possiamo permetterci caro Sindaco, va fatto poi una doverosa premessa che nulla ci azzecca con lo strumento, ma ci azzecca con lo studio di quello che succede sistematicamente nell'ufficio affari sociali, non inteso come ufficio comunale, per come vengono gestite, non è possibile questo ritardo nei pagamenti non è possibile certificare la gestione di fatture e non preoccuparsi di pagarle poi, come se la cessione di fatture ti mette in ritardo si da un lato dall'imprenditore che a questo punto si è fatto anticipare le somme anche con una percentuale di sconto da parte della banca, ma dall'altro lato quella banca oltre a lucrare sullo sconto che ha fatto, che ha praticato alla cooperativa, verrà a chiedere l'interesse moratorio per il ritardato pagamento delle fatture.

Presidente qua stiamo facendo un fatto storico, stiamo costituendo un'azienda che ci può vedere pure ben visti ma se non la inquadrriamo nell'ottica più corretta, Presidente corriamo il rischio che il buco di 40 milioni, corriamo il rischio che fra un anno diventa 47. io sto facendo una panoramica a 360 gradi, non è condivisibile assolutamente la possibilità di nominare immediatamente organi esterni e spero che si possa procedere alla possibilità di modificare gli atti di oggi e a trovare figure che possono trovare nella fattispecie soprattutto dal direttore generale che possa uscire da questo Ente, poi te lo scegli tu caro Sindaco te lo scegli tu con la tua amministrazione ma io spero che possa succedere, così come si possa individuare uno stabile da mettere a disposizione di nostra proprietà e noi diventasse i soggetti che affittano lo stabile all'azienda e quindi fissare un'indennità di fitto per quella azienda, io non posso votare un atto con la quale si mette a disposizione una proprietà a titolo gratuito, è vero che quelli dei campetti ci danno poco ma questi addirittura a titolo gratuito, c'è stata una procedura tecnica, tra l'altro avuto anche da notevoli membri di questa maggioranza che ne sono stati fautori, idealisti, non è che ci azzeccano qualche cosa, qua abbiamo tante proprietà che non servono, sfittano, il centro LUMO per il ritardo che stiamo accumulando nell'assegnarlo sta producendo oltre al servizio di guardiania che stiamo circa a 60-70 mila euro, oltre allo stato in cui è ridotto, oltre al verde che se lo sta ingoiando sta producendo dei costi accessori, perché poi facciamo il conto quando ci davano quelli che la dovevano condurre in gestione e a quanto stiamo stamattina senza incassare né quel canone e facendo conto pure alle spese che dobbiamo sostenere per metterlo un'altra volta a regime. Chiedo scusa, approfitto faccio una panoramica completa, non ritengo giusto che il Sindaco possa individuare un suo delegato consigliere comunale a partecipare alle sedute dell'azienda speciale, ritengo che se il Sindaco ha un assessore e l'assessore e di fiducia sua alle politiche sociali, sia innaturale il delegato, in ultima analisi se non è disponibile altro assessore, ma prevedere un incarico del genere, una delegato, una delega del genere in capo ad uno qualsiasi di questa maggioranza o delle maggioranze che verranno non credo che si cosa accorta. Leggo nello Statuto che i i comuni consorziali prevedono al conferimento di un capitale di dotazione pari a 0,10 per abitante, credo che questo 0,10 sia abbastanza poco e che in realtà forse si voleva dire 0,70, perché in altri documenti è riportato 0,70...

Quando si prevede che le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati, sono sottoposto all'approvazione dei C.C. dei singoli enti consorziati nei termini dei 30 giorni dell'adozione. Bene per quanto riguarda il budget io non approverei un budget triennale, mi limiterei nei primi 3 anni perché i C.C. si esprimessero sul budget annuale, in modo

tale di avere un controllo è più stringente sul nostro strumento, e di prevedere altresì che la pubblicazione degli atti adottati avvenga almeno su altro territorio capofila...

Se la Segretaria ci mette a riparo con la sua dichiarazione che dare una proprietà comunale ad una società partecipato di diritto privato, a titolo gratuito non ci fa incorrere in nessuna responsabilità di natura contabile, può darsi che forse ci sentiamo più tranquilli, ma non credo che sia possibile. Io una cosa del genere non la voglio...

(interventi fuori microfono)

Vi siete presi la delega di disporre la proprietà comunale senza chiedere al Consiglio, gli aspetti finanziari appartengono al pregresso e io non ci sto a pagare con la tasca dei miei concittadini. Ancora per quanto riguarda la nomina di un revisori dei conti sempre nell'ottica di risparmiare qualche cosa che ogni anno sia di volta in volta il collegio dei revisori di Afragola, piuttosto che quello di Cardito, di Caivano a fare, oppure se proprio si deve nominare non dare un mandato pieno all'assemblea per nominare una persona di propria fiducia ma mantenersi in vigore presso la Prefettura, si fa un bando, si presenta, il C.C. su questo deve dare delle indicazioni si presentano le domande, le domande saranno sorteggiate tra quelli che hanno i requisiti, così come si fa per i Revisori dei Conti degli Enti locali. Una cosa sulla quale vorrei avere delucidazioni che la revoca del consiglio di amministrazione, che uno dei suoi membri può essere disposto con motivata delibera dell'assemblea consortile e fino e qui non c'è problema ma quando si aggiunge anche per fatti relativi a venir meno al rapporto fiduciario, io capisco tutto, mi preparo ad essere la prospettiva in questa città anche se non direttamente indirettamente, mi farebbe piacere venire qua sopra e revocare per mancanza di fiducia personale l'assemblea, ma noi non possiamo permettere che si eleggono delle persone e poi le teniamo qua sopra, perché poi forse evidentemente hanno fatto sgarro al Sindaco di Cardito, piuttosto quello di Afragola, che cosa significa questo, se esplicitiamo meglio, questo relativo a venir meno del rapporto fiduciario, significa che l'anno prossimo Castaldo Gennaro Davide diventa Sindaco di Afragola non ha nessun rapporto di fiducia personale nei confronti di questo le può semplicemente revoca, ebbene io non sono per questa linea, anche perché mi auguro che quelli che saranno indicati saranno profili di alto spessore culturale e soprattutto professionale. Per quanto riguarda il direttore generale che nella fattispecie viene nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione io proporrei l'introduzione di una norma transitoria con la quale il direttore generale viene nominato dal Comune capofila, non fosse altro per gli interessi sui debiti che abbiamo anticipato a questa gente, ancora e quindi introdurre e qui faccio un formale emendamento e poi vediamo come

integrare se ci sono altri emendamenti, “che per il primo anno gli incarichi del direttore generale e conferito a personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Afragola”, per quanto riguardare l’ammontare dei gettoni di presenza: “proporrei l’ammontare di presenza dell’assemblea a una misura non più del doppio del gettone di presenza dei consiglieri comunali del Comune più grande, naturalmente fissando come parametro massimo un terzo dell’indennità del Sindaco”. Anche per quanto riguarda il revisore in perfetto buona fede che questo Consiglio già ha fatto che sia in fase iniziale è vero che poi questa è un’azienda autonoma e nulla possiamo perché dopo avrà il suo Statuto le sue regole, se vuole partire che parta, come dice il Comune capofila. Poi nelle disposizione transitorie all’art. 15 leggo: “che a partire dalla data di stipula del presente atto costitutivo i crediti vantati dal Comune capofila dell’ambito 19 di cui all’allegato A, sono trasferiti all’azienda, naturalmente parliamo a netto di debiti”, io non so se ci sono debiti e non so a quali crediti si riferisce ma detto così in maniera abbastanza generica, crediti che vantiamo come ambito nei confronti di altri Enti lo dobbiamo semplicemente trasmettere all’Azienda, ritengo che pure i debiti che questo Comune ha contratto per l’Ente, vanno sottratti da questa massima di crediti che trasferiamo... Dottoressa io lo voglio esplicitare, anche perché se poi succede un contenzioso tra questo Comune e il Comune di Caivano dobbiamo nominare un collegio arbitrale che ha i suoi costi e questa è un’altra cosa che io inviterei a riflettere. “Il Comune di Afragola inoltre si impegna in qualità di attuale comune capofila a corrispondere all’azienda gli eventuali avanzi di gestione”. Sempre al netto degli interessi, io ho una voce nel cassetto, ho delle somme anticipate per conto che si chiamano interessi passivi sul conto di pagamento delle fatture, e il ritardato pagamento di fatture, tutto quello che stiamo facendo in questi giorni, se si è registrato, perché si è registrato pure che i Comuni dovevano pagare le quote e non le pagavano. Quindi mentre da un lato... dottoressa per me nulla è superfluo, purtroppo non siamo solo noi, purtroppo non è un ambito solidale, purtroppo dobbiamo condividere questa visione con altri tre Comuni e io preferisco che gli altri tre Comuni queste cose le sottoscrivano, si voterà a Caivano, si voterà a Cardito e ci sarà un Cirillo bis o qualcun altro, io so questi come la pensano, per l’amor di Dio, certe cose è meglio statuirle e con attenzione, scusatemi noi stiamo qua per fare gli interessi di Afragola, poi se c’è la voglia di licenziare l’atto, licenziamo l’atto, io capisco che c’è stato l’ambito, una riunione d’ambito, capisco che c’è stata una sottoscrizione, quindi probabilmente prima di fare una riunione d’ambito vi pigliavate la delega del C.C. se venite dopo, non potete pretendere certamente, non lo farà questa opposizione, ma credo che per dignità non lo possa fare

neanche il consigliere di maggioranza ratificare quello che è stato fatto nell'ambito senza una delega a monte . Questo è, ancora, noi diamo un altro servizio gratuito a questi qua, l'ufficio di Ragioneria del Comune capofila stiamo senza personale, abbiamo un buco di 40 milioni però ci mettiamo a disposizione di tutti quanti a titolo gratuito, il servizio di ragioneria provvede al servizio di tesoreria fino a quando il consorzio medesimo non provvederà ad assumere personale per usufruire di detti servizi qualora non dispongono di personale e servizi proprio, quindi rispetto a queste cose io ritengo che gli altri Comuni ci debbono riconoscere almeno la gloria che ci mettiamo a disposizione. Quindi in tutto questo io credo che la figura del nucleo di valutazione credo che sia proprio inutile, perché rispetto a questa azienda non è obbligatorio ed è solo un dispendio di energia. Al momento credo di potermi fermare qui.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Giustino. Con il permesso del consigliere Tuccillo do la parola al Sindaco.

SINDACO: Io già l'ho annunciato prima, io devo andare via, vado a mangiare anche una pizza consigliere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tuccillo.

TUCCILLO DOMENICO: Io intanto voglio ricordare l'assessore Baia per il garbo e il riguardo che ha dimostrato anche nei confronti delle considerazioni e obiezioni sollevate dall'opposizione. Però proprio per questo lo dico in modo non polemico, sento di dare delle spiegazioni il perché non posso accettare il suo invito ad approvare questo provvedimenti, anzi mi dichiaro contrario a questo provvedimento, perché intanto ha fatto bene il consigliere Giustino ad essere molto meticoloso e ha richiamare l'importanza di questo che noi stiamo approvando, perché noi non è che stiamo approvando una cosa qualsiasi, cioè noi ci stiamo imbarcando in una storia che poi vedremo tra un anno, forse potremmo iniziare a valutare se abbiamo fatto una cosa buona oppure se abbiamo preso una bidonate di quelle grosse e io il timore che pigliamo una bidonata e che la prende la città di Afragola ce l'ho tutto, quindi ho il dovere di esprimerla qua questa considerazione, molte questioni più di dettaglio e più diciamo tecnica amministrativa come è stato già sollevato dal consigliere Giustino e sono questioni che riguardano l'assetto, la struttura, tutte le problematiche che possono insorgere in relazione della

costituzione di questa azienda consortile, ora per essere molto obiettivi, mi sforzo di essere quanto più possibile dove è che l'azienda consortile sia di per se sul piano teorico sia una cosa sbagliata, però noi non possiamo non considerare quello che stiamo andando a decidere se non lo sappiamo nella specificità della nostra situazione e quindi rispetto alla specificità della nostra situazione io mi permetto di sollevare dei dubbi sostanziali che io ho già sollevato in commissione si aggiunge poi una considerazione di carattere diciamo così un poco più politico e la voglio richiamare subito perché poi su questo punto ci capiamo subito, io avevo richiamato l'assessore e il Sindaco a venire qua in aula a predisporre un Odg nella quale il C.C. nella sua interezza disegnava il Sindaco ad andare in Regione e fare la cosa che certamente in questa incertezza generale cioè quello di sostituirsi come ambito autonomo, quello di non dover dare conto ad altri Comuni e agli altri soggetti con i quali abbiamo avuto a che fare in questi anni, quello di non metterci in una situazione che può avere ripercussioni pesanti sul Comune di Afragola sia per motivi finanziari sia sotto il profilo di rendimento dei servizi, io continuo a non capire, voglio dire al Consiglio, una decisione così importante quasi storica ci siamo ridotti a ben pochi, però io continuo a non capire perché non si è voluto tentare fino in fondo questa cosa, era una strada che noi sapevamo, che avrebbe trovata una certa resistenza da parte della Regione, perché la regione vuole che si costituisca questa società consortile, però in altre realtà si sono costituiti i Comuni a gestione autonomo, con il consenso della Regione, allora rispetto a questo mi chiedo quale p la ragione per la quale non si è voluto provare fino in fondo a a seguire questa ipotesi, è una cosa che lascia molto perplessi, perché proprio per l'esperienza che abbiamo fatto con questi Comuni, proprio per la situazione che conosciamo in cui versano questi Comuni, Segretario non so se lei accennava a qualche cosa.... Noi in commissione ci è stato spiegato che facendo questa società consortile si risolve questo problema e si mette il Comune di Afragola in condizione di maggiore garanzia, il punto è come dicevo prima, avere innanzitutto prontezza del contesto nella quale stiamo, perché l'ho detto anche io prima che in linea teorica che si possa immaginare la società consortile che abbia personalità giuridica e che per questo motivo garantirebbe certe cose, in linea teorica non fa una grinza ma in linea pratica ne fa parecchia, questo è il tema che io sto cercando di porre, che ho cercato di porre in commissione ripetutamente con il quale ho chiesto che si faceva questa verifica con la Regione e né possiamo sentirci dire cosa che pure si è detto questa mattina che la Regione ha deciso così, perché continuiamo a raccontare questa favoletta che la Regione ha deciso così, per quanto riguarda la Regione ma qua la decisione spetta a noi non è che spetta alla

Regione, la Regione spinge in questa direzione perché per una serie di ragioni spinge in questa direzione, mala convenienza del Comune di Afragola attesa che ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo ci troviamo con i partner con cui ci troviamo ci troviamo con i partner con cui sappiamo in che condizioni si trovano sul piano finanziario amministrativo noi ci laviamo le mani e diciamo no, dobbiamo fare per forza la società, io questo lo contesto perché noi non abbiamo nessun obbligo di fare la società consortile e avremmo avuto tutto l'interesse a fare una strada diversa, una strada che mettesse Afragola veramente a riparo dalle contingenze che possono riguardare i Comuni con cui abbiamo avuto a che fare e con cui avremmo a che fare in modo sempre più stringente, perché c'è un aspetto di natura finanziaria e di natura dei servizi, perché poi Va bene così Afragola non va soggetta agli altri Comuni perché dal punto di vista la personalità giuridico possiamo rivelarci, ma se quelli risorse non ce le hanno, tu o sopperisci oppure il servizio non lo fai, quindi qua poi c'è anche un problema poi di per vedere se i servizi si riusciranno a fare veramente facendo questa grande e preziosa trovata di questa società consortile che giuridicamente che come dice il Segretario ci mette a riparo e poi i servizi non li facciamo, altrimenti sempre lo stesso, però ci vuole qualcuno che li paghi, poi non insisto oltre perché molte cose le avete già dette, non le voglio ripetere, molte altre cose le ho detto io in commissione non le voglio ripetere, ma dal punto di vista del costo di questa azienda anche qua per quanto sulle carte si è fatto il calcolo di dire quello che ci costava fino ad oggi ci dovrà costare domani, anche qui è un ragionamento del tutto teorico perché poi nel concreto dell'attivazione di questa struttura quando si attiverà se si attiverà, se partirà è inevitabile che proprio per il di più di lavoro che oggi gli uffici garantiscono e che dovranno essere soddisfatti diversamente, la struttura così come è stata impostata non sarà in grado di reggere l'esigenza della struttura stessa e dei servizi. Quindi ritengo che facendo questo noi ci imbarchiamo in una situazione che rischia di essere, di avere contraccolpi molto pesanti e negativi per la città di Afragola. Quindi io non mi sento di sottoscrivere questa decisione per le ragioni di merito che riguardano appunto il modo di come è stata concepita e come deve essere organizzata e funzionare questa, però ancora di più che non mi sento di approvare perché il modo a mio parere molto superficiale e un po' irresponsabile non si è voluto da parte dell'Amministrazione trovare fino in fondo a perseguire la strada di rendere Afragola un soggetto autonomo nelle politiche sociali, cosa che veramente avrebbe messo Afragola in sicurezza, perché a quel punto non avremmo dovuto rendere conto a nessuno, fare i conti con nessuno e diciamo che per quello che riguarda le partite debitorie, passate presente o future sarebbero state in una condizione di

maggiore sicurezza dal momento che il comune di Afragola rispetto ad altri Comuni dell'ambito già in questi anni ha dimostrato di essere l'unico in grado di poter far fronte alle esigenze sue e alle esigenze degli altri, certo l'ideale non è questo, non è che possiamo sempre andare ad incoraggiare gli altri, e tanto è vero che avevamo assunto delle decisioni, per dire chi non paga non effettua il servizio, rispetto a questo, rispetto al fatto di dover andare a rifondere rispetto agli altri Comuni, la soluzione di mettere in sicurezza Afragola non è quello di creare una struttura consortile aziendale che giuridicamente che in teoria salvaguarda gli interessi della città e garantisce l'equilibrio, l'equilibrio e la salvaguardia degli interessi del Comune di Afragola si poteva avere con certezza se noi avessimo ottenuto l'obiettivo di mettere Afragola in autonomia rispetto agli altri comuni, questa strada non si è voluto verificare e questa è la condizione in premessa che mi spinge a votare contro questo provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Baia.

ASS. BAI ANIELLO: Noi non abbiamo voluto andare alla Regione, non è vero, ti posso garantire che alla Regione ci sono stato io circa un mese fa e c'era pure il commissario di Caivano, ho parlato con la dottoressa Garagliano, ha detto che ci dovevamo togliere dalla testa il fatto che Afragola che poteva essere da sola, uscire con questa situazione, anche perché i 4 Sindaci hanno votato l'ambito e quindi erano d'accordo tutti quanti per arrivare a questa conclusione, poi oltre questo vi diamo pure il 20% in più rispetto a questa situazione, Mimmo assolutamente, certamente se stai da solo, ti posso garantire sono andato io personalmente a parlare con la dottoressa, prima che andasse in pensione e lei mi ha detto l'unica cosa che potete fare voi ad Afragola, toglietevi di testa che potete fare l'ambito altrimenti dovete stare come state e per tutte queste cose che si stanno dicendo, ecco il motivo perché stiamo arrivando, perché poi il C.C. decide se è o non è possibile fare questa società.

PRESIDENTE: Grazie assessore Baia, la parola alla consigliera Cuccurese.

CUCCURESE GAETANA: Apprendo con sconcerto quando ulteriormente precisato nel secondo intervento dell'assessore Baia, prima consentitemi di ringraziare il nostro dirigente Affinito, l'assessore avv. Perone e comunque con grande competenza e rigore e precisione intellettuale ha offerto a noi ogni delucidazione in merito e sollecitato le nostre

domande non ha negato le evidenze proprio perché persona competente preparata. Dicevo mi sconcerta il secondo intervento dell'assessore, non metto in discussione che lei è andato in Regione, purtroppo lo devo fare, perché non posso credere che un funzionario della Regione dica una inesattezza macroscopica di quel tenore, toglietelo dalla testa che potete fare un ambito autonomo, noi non ci togliamo dalla testa niente, perché la legge ci consente di fare perché proprio la persona preparatissima e capace, non è possibile e inverosimile, non è possibile perché una persona, noi abbiamo capito che ce lo dovevamo togliere dalla testa, perché abbiamo incontrato un muro, ma l'abbiamo incontrato qui, tanto è vero perché la prima cosa che una persona competente e preparata chiarisce, proprio perché ci tiene alla sua serietà e credibilità di fronte alla nostra prima domanda, scusate ma c'è una previsione normativa che impone a noi come Ente locale di adottare l'azienda consortile il luogo della convenzione l'art. 30 del testo unico sugli enti locali, come da voi ribadito e formula adottata dalla quasi totalità degli ambiti territoriali della Regione Campania, la persona seria e competente ass. avv. Perone dice no, non c'è un obbligo di legge, no non c'è una previsione normativa, noi la auspichiamo ribadito anche dal dirigente, affidiamo questa scelta per ragioni di mera opportunità e quali erano queste ragioni di mera opportunità non incide sulla spesa di bilancio, c'è una, acquisiamo come ribadiva la Segretaria, una autonoma personalità giuridica e abbiamo assunto 12 persone pagandole sette euro più IVA per abitante, ma proprio perché sono situazione adottate che noi voteremo contrario, innanzitutto perché abbiamo chiesto proprio perché non c'era un obbligo di legge di costituire una azienda consortile di documentare laddove si stenti il no della Regione Campania a questo perché vedete noi dobbiamo partire sempre dalla legge e il fatto che il Comune di Afragola nel caso del nostro Comune ci sia una coincidenza tra ambito territorio e distretto sanitario è uno dei requisiti che ci consente certamente di avallare la gestione autonoma del comune Afragola nella organizzazione gestione dei servizi sociali e ricordo a me stessa, la banalità della logica se avessimo avuto concretamente la volontà di costituirci come ambito autonomo che personalità giuridica di quella che acquisiamo "ipso facto de iure", se avessimo cavalcato come ente autonomo sarebbe stata notevole la capacità decisionale, come ricordare l'on. Tuccillo dei limiti che abbiamo dovuto sopportare, per l'inadempienza dei Comuni oggetto della convenzione, quindi venendo da quell'esperienza, bene avremmo fatto a rivendicare di più per noi, la costituzione dell'ambito autonomo quale forma garantista e meno dispendiosa e perché, innanzitutto avete detto che è previsto la premialità del 20%, prevista anche nel caso di scelta di costituzione di un ambito autonomo e non è del 20%, l'avvocato l'ha spiegato

bene nella relazione può andare dal 10 al 20%, come avvocato ribadisco e come consigliere che tutto ciò che non si documenta non esiste, perché lei ha detto che mi hanno garantito la premialità è del 20%, chi glielo ha garantito noi come vendicheremo questo dato che lei fa passare oggi come oggettivo, quando non ci verrà riconosciuto perché è una chiacchiera e non un fatto oggettivo e documentabile, secondo, abbiamo parlato di una start tac che abbiamo visto l'assunzione di 12 persone, però abbiamo anche detto in commissione io lo ricordo, che attualmente erano impiegate 26 persone, comunque lo statuto non stabilisce una pianta organizza e non prevede un limite massimo del personale e in ogni caso, avvocato non abbiamo ce lo siamo detto in Commissione ma non risulta scritta che del vero che dei 26 impiegati attualmente sono tutti pagati dal ministero fino al 2020 con i fondi sia lei chiedo scusa e che sono assunti a tempo determinato, quindi queste... Abbiamo anche chiesto di analizzare è stata fatta una relazione costo-beneficio dopo i nostri solleciti ne prendiamo atto e certamente ringraziamo per il lavoro svolto, anche se si trattava di una sorte di atto dovuto, però abbiamo chiesto di analizzare effettiva reale ricaduta sulla gestione del personale, di una forma diversa dalla costituzione di una azienda consortile nel caso avessimo optato e avallato un'idea dell'ambito autonomo, ma neanche questo, questo non è stato analizzato, in termini sia di contenzioso sia di del personale con la costituzione dell'azienda consortile saremo agevolati e noi abbiamo detto in che modo analizziamo il patto reale ma questo non è dato, a noi sapere, quindi tra l'altro citava aderendo alle osservazioni di spessore formulata dal consigliere Giustino prima e dall'on. Tuccillo poi anche in ordine alla previsione del nucleo di valutazione, che non è necessario ed è sempre opportuno prevedere lo statuto noi l'abbiamo letto ed è sempre opportuno prevedere un risparmio di spesa conferma e la prova provata di quello che è sempre stato il nostro timore cioè evitare che la costituzione di questa azienda consortile potesse essere nelle mani di alcuni, tra voi certamente solo alcuni basta uno direi, però basta per tutti, uno strumento per pagare cambiali elettorali, con nomine, consulenza etc. etc., ricordo a me stessa che il muro per la costituzione di un ambito autonomo l'abbiamo incontrato in questa sede, nulla è stato documentato altrove dalla Regione, abbiamo chiesto di andare abbiamo invitato il Sindaco ad avere un incontro formale e quanto meno richiedono una relazione per eventuale per documentare quello della Regione, questo non c'è stato, non c'è una previsione normativa che pone e obbliga, quindi non c'è necessità come pavimentato di costituire l'azienda consortile autonomo e in ordine di risparmio di risorse non ci pare che questo possa essere garantito, per tutti questi motivi noi voteremo no.

PRESIDENTE: Voleva un attimo delucidare una cosa l'avvocato Perone prego.

AVV. PERONE: Buongiorno a tutti, volevo solo precisare che la stima dei costi è una stima diciamo indicativa e che non vincola diciamo l'oggetto degli atti sottoposti al consiglio Comunale, concerne l'approvazione degli atti fondamentale con cui si deve costituire l'azienda speciale se la si ritiene come forma di gestione dei servizi alla persona, sia le figure professionali individuate nel numero e nella tipologia di figure professionali, sia una serie in aula ho sentito parlare soprattutto del nucleo di valutazione, diciamo che queste sono state delle voci che nell'immaginare una start up, sono state immagine, così come è stato anche immaginato il consulente fiscale, mobili arredi e fin troppo evidente che il C.C. questi numeri hanno una loro rilevanza nella misura in cui servono per comprendere che diamo a fronte di quelle che dovrebbero essere le entrate dell'azienda speciale e a fronte di uscite che potrebbero contemplare queste attività queste voci di spesa secondo indicazioni, comportano la sostenibilità con diciamo ancora una percentuale di risorse che saranno a disposizione dell'azienda era come per dire soltanto un elemento per dimostrare la sostenibilità che ritengo debba essere la principale preoccupazione, prima di tutto la mia che supportando nel procedimento mi esprimo rispetto a questa cosa ma soprattutto anche dei consiglieri che nel recepire la proposta dell'ufficio con il mio supporto le dovrebbe garantire sul fatto della sostenibilità quindi non è previsto nello statuto né la istituzione del nucleo di valutazione, non è stabilito il compenso del nucleo di valutazione, verrà stabilito ma tutte queste cose dovranno essere stabilite in degli atti, che diciamo poi in quello che è stato immaginato, l'ho detto più volte in commissione e lo ripeto qui per i consiglieri che non erano presenti, mi rivolgo a lei perché ci siamo, abbiamo discusso e ne abbiamo parlato in varie occasioni, con l'on. Tuccillo e con gli altri che erano presenti di cui non ricordo i nomi e mi scuso, sostanzialmente l'impostazione che è stata data a questa azienda e agli atti che ne vengono oggi all'approvazione, è quello di consentire come spiegava bene anche prima l'assessore un controllo che non è solo formale, ma è un controllo sostanziale che poi ovviamente diciamo va visto nella fase attuativa come verrà esercitata dal C.C., quindi ritengo che la preoccupazione che oggi viene posta da alcuni consiglieri è una preoccupazione che deve essere, deve costituire un alerter che quando verranno poi in questo Consiglio gli atti fondamentali dell'Azienda a partire dalla pianta organica occorrerà verificare il bilancio dell'azienda speciale, occorrerà in quella sede verificare che l'azienda speciale abbia ispirato la propria ai

principi che l'hanno portata a costituire. L'ultima e poi diciamo chiudo veramente, perché non mi voglio dilungare più di tanto, ma aperto a qualsiasi chiarimento ulteriore, devo anche rappresentare anche sulla questione Revisori dove pure ho sentito alcuni passaggi, non ricordo se è stato il consigliere Giustino o altro consigliere, anche qui nella stima c'è l'indicazione di un costo possibile, nello statuto voi troverete che il compenso massimo, il CDA potrà andare, stabilire al di sotto sulla base dell'indirizzo dell'assemblea, al quale a sua volta il compenso che riceve il Revisore del Comune diciamo della maggiore dimensione territoriale, non per difendere il lavoro per il quale ho collaborato insieme all'ufficio, ma ritengo che veramente diciamo la struttura che mi è stata data da garantire quel controllo, la seconda cosa devo dire la verità nel parlare mi ero dimenticato e questa era la precisazione, la percentuale che io ribadisco essere tra il 10 e il 20% che è garantita per il prossimo triennio, è una percentuale che è legata non alla costituzione dell'Ambito ma è legata alla costituzione di strutture stabili per l'erogazione dei servizi. Quindi su questo mi metto e non è l'azienda, non è l'Ambito autonomo che riceve il 20%, se l'Ambito Autonomo individua una forma di gestione stabile, l'idea che ha portato la Regione quando ha approvato il piano sociale 2019-2021 a prevedere queste premialità che erano già in qualche modo contenute in quelle del precedente triennio, è stato quello di comprendere che i servizi alla persona hanno un impatto una rilevanza fondamentale per i cittadini, non poter garantire purtroppo che è quello che accade non conosco la realtà concreta ma è quello che accade un poco ovunque, però l'ho sentito dire dal consigliere Giustino che ci sono delle erogazioni non pagate del 2017, e proprio questo che la Regione vuole garantire attraverso la creazione dell'Azienda Speciale, attraverso dei moduli stabili che siano dediti esclusivamente alle attività dei servizi alla persona. Altra questione che ho sentito prima, il problema della liquidità è quello che porta al ritardo nei pagamenti, quindi questo è il motivo per il quale che se io ho un bilancio dedicato solo all'Azienda Speciale, solo ai servizi alla persona sicuramente dovrei avere una maggiore capacità se non faccio spreco delle risorse a spenderli solo per le attività.

PRESIDENTE: Prego avvocato Cuccurese

CUCCURESE GAETANA: Riservato ai consiglieri comunali attiene sempre alla funzione di consigliere comunale, quindi non è una garanzia da questa forma di garanzia consortile, ma attiene al ruolo ricoperto da qualsiasi consigliere comunale se lei me lo poggia come garanzia che ci mette a riparo da qualsiasi attacco agli equilibri di cassa

dell'Ente, o da qualsiasi prevaricazione da chi detiene il potere le dico che non è così, perché ogni volta che esercitiamo questo controllo, e sappiamo quando andiamo a votare la prevalenza dei numeri sulla sostanza e quando prevalgono i numeri non è detto in maniera automatica che sia garantita il buon andamento e me lo insegna lei che fa l'assessore, ritengo singolare quale lei è un assessore del Comune di Torre del Greco, ecco mi ricordavo, era assessore ad Ercolano, io trovo singolare che lei è nato mi ricordavo una familiarità con il comune di Torre del Greco che è stato insieme a Scafati uno dei primi Comuni che ha scelto e optato per l'ambito autonomo, i dubbi che abbiamo sollevato, non sono stati dissolti dalla chiusura, dalla netta chiusura a non voler considerare anche questa possibilità e a non tenere nella giusta considerazione un criterio dettato dalla legge, cioè la coincidenza tra l'ambito territoriale e il distretto sanitario. Questo ha generato in noi dei dubbi, non risolti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Cuccurese, la parola al consigliere Boemio.

BOEMIO ANTONIO: Di nuovo buon pomeriggio a tutti, le riflessioni che sono state fatte dall'opposizione sono riflessioni fatte anche da noi in maggioranza. Quindi, oggi volevamo presentare tre emendamenti e proporre al Consiglio Comunale sempre in ottica di contenere la spesa.

Primo emendamento: *Aggiungere all'art. 36 dedicato al direttore i seguenti commi.*

Quarto ai fini dell'andamento dell'Azienda Consortile, quindi al fine di un migliore coordinamento dell'azione amministrativa nonché in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'azienda e il comune capofila, il direttore generale sarà individuato per anni tre dal personale di ruolo del Comune di Afragola.

Punto cinque il direttore ai fini del comma quarto dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola nella quale saranno regolamentate le modalità dell'utilizzo del personale, dei profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esponenziali necessari.

Emendamento n.3: *Aggiungere all'art.15, comma VI: "in ogni caso non sono trasferibili all'Azienda Speciale i crediti vantati dal Comune di Afragola nei confronti degli altri Comuni, Crispano, Cardito e Caivano derivante dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione sino al 31.12.2019, nonché gli interessi moratori anticipati dal Comune di Afragola per il ritardo dei pagamenti delle fatture inerenti alle prestazioni rese dai fornitori dell'Ambito".*

Poi, sinceramente, volevo *chiedere anche se il bilancio di previsione che voi chiamate budget annuale se può essere nei primi tre anni se può essere fatto annualmente*. Questa è un'altra correzione che volevamo fare e poi ho delle perplessità, chiedo alla Segretaria, per il comodato d'uso per la struttura comunale, volevo capire se il Comune di Afragola può dare a titolo gratuito la struttura. Grazie

PRESIDENTE: Chiedo scusa, consigliere Boemio, ci può portare questi emendamenti che ha fatto, anche per la Segretaria per vedere se rientra nella legittimità, deve valutare. La parola al consigliere Giustino Gennaro.

GIUSTINO GENNARO: Allora, per quanto riguarda lo Statuto *propongo che l'art.2, comma 1, "sede dell'Azienda" nonché l'art.2 dell'Atto Costitutivo "sede" venga così modificato: "la sede legale dell'Azienda è in Afragola, i locali resi disponibili, previo contratto di fitto, dal Comune di Afragola"*. Poi, il Sindaco e il suo Dirigente si vogliono assumere la responsabilità di prendersi 100 euro, si assumessero la responsabilità personale. Il C.C. dà l'indicazione di un fitto, poi nell'ottica del ragionamento il Sindaco dice che per il bene pubblico glielo vuole dare senza niente, si assumesse la responsabilità di fargli un contratto di fitto a zero. Per quanto mi riguarda io non svendo le proprietà di questo Comune.

Art. 8, comma II, nonché l'art.10, comma I, nonché l'art.18, comma I *cancellare la parola "consigliere", cioè il Sindaco può delegare un'Assessore*. Per quanto ci riguarda non può delegare un consigliere perché corriamo il rischio che il consigliere è titolare di una funzione di indirizzo e controllo possa andare ad effettuare funzioni ai limiti della gestione.

Delega solo un Assessore, se non ci va il Sindaco delega l'Assessore.

Art.15 comma 2 sostituire la parola "triennale" con la parola "annuale", cioè i Consigli Comunali pure per mettere in campo il controllo analogo previsto dalla norma sulle società partecipate, possano esprimersi in maniera annuale, in modo tale che se quel gruppo di amministratori sta facendo un guaio abbiamo il tempo di andarli a recuperare.

Poi, chiedo di introdurre l'articolo 15 bis: E' fatto obbligo all'azienda la pubblicazione degli atti adottati sull'Albo Pretorio dei Comuni aderenti. Almeno del Comune Capofila, nella fattispecie Afragola.

Art.20 comma 1, la nomina del Collegio dei Conti, chiedo di aggiungere, alla lettera d) "previo sorteggio pubblico tra i profili risultati idonei ad apposito bando".

Nel senso che per fare il Revisore dei Conti si farà una richiesta di profili, ci sarà una Commissione che verificherà i profili, i profili idonei saranno messi a sorteggio, così come fa la Prefettura per gli Enti locali l'Assemblea provvederà al sorteggio di un profilo tra quelli idonei.

Art.24 comma 4 – Dopo la parola “cronologia” e al punto mettere una virgola e aggiungere “e pubblicate agli Albi pretori dei Comuni aderenti, almeno quello capofila”.

Anche qui si tratta di esplicitare il concetto di pubblicazione degli atti in ossequio alle norme della trasparenza e la pubblicità.

Art.28, comma 4 – Togliere dal comma 4 il capoverso: “anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina”.

Si può revocare il Consiglio di Amministrazione per venir meno della fiducia, ma bisogna comunque motivarla, non ha senso aggiungere “al venir meno del rapporto fiduciario” come lo motiviamo questo rapporto fiduciario, come lo motiviamo? Che è cambiata l'Amministrazione? Proprio per mettere un freno inibitorio, in modo tale che quando veniamo non siamo prevenuti.

Art.15 Comma 2 inserire, dopo la parola “crediti” al netto dei debiti accertati al 31.12.2019.

PRESIDENTE: Finito Gennaro? La parola al consigliere Tuccillo.

TUCCILLO DOMENICO: Volevo sapere dalla Segretaria come funziona con gli emendamenti. Questi sono emendamenti che sono stati presentati adesso, ci fate avere una copia a tutti noi? E, poi, c'è bisogno di un parere tecnico, lo abbiamo?

SEGRETARIA COMUNALE: E' giusto che adesso venga data copia ad ognuno di voi e venga dato un po' di tempo, perché si devono leggere, io ho bisogno di leggerli ed eventualmente, di chiedere anche dei lumi per quanto riguarda i pareri, se c'è bisogno di chiedere parere di legittimità ai Dirigenti oppure posso anche io assicurare che gli emendamenti sono conformi alla norma e al Regolamento. Quindi ci aggiorniamo all'esito di questo approfondimento.

PRESIDENTE: Votiamo una sospensione di 10 minuti.

GIUSTINO GENNARO : Questo è un processo che non coinvolge solo il Comune di Afragola, ma anche i Comuni vicini. Ritengo che, tecnicamente possiamo ricorrere all'istituto della sospensione, aggiornarci a lunedì, martedì, in Consiglio Comunale, ci riteniamo già convocati, mandiamo la lettera a chi non c'è e ci votiamo l'atto così come è impaginato.

PRESIDENTE: Facciamo una sospensione di una mezz'oretta e poi dopo rientriamo. Metto in votazione la sospensione di 30 minuti. Quindi ci rivediamo alle 15.15 per votare.

Approvato all'unanimità la sospensione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

RIPRESA DEI LAVORI

PRESIDENTE: Si riprendono i lavori, prego Segretaria, proceda all'appello.

SEGRETARIA COMUNALE: Grillo Claudio (a), Bassolino Tommaso (p), Caiazzo Antonio (a), Fusco Raffaele (p), Izzo Anna (a), Boemio Antonio (p), Castaldo Francesco (p), Sepe Maria Carmina (a), Di Maso Assunta Antonietta (p), Lanzano Antonio (p), Zanfardino Benito (p), De Stefano Vincenzo (a), Moccia Grazia (p), Montefusco Biagio (p), Ausanio Arcangelo (p), Fusco Francesco (p), Tuccillo Domenico (p), Cuccurese Gaetana (p), Russo Crescenzo (p), Giustino Gennaro (p), Botta Raffaele (a), Castaldo Gennaro Davide (a), Boccellino Giovanni (a), Manna Camillo (a), Bencivenga Michele (a).

PRESIDENTE: Con 15 Presidenti, la seduta è validamente costituita.

Prego consigliere Boemio.

BOEMIO ANTONIO: Per quanto riguarda le modifiche sono tutte legittime, perchè viste dalla Segretaria.

Emendamento n.1 - "Aggiungere all'art.36, dedicato al Direttore, i seguenti Commi:

4. Ai fini dell'avviamento della Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonchè in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'Azienda e l Comune Capofila, il Direttore Generale sarà individuato, per anni 3, tra il personale di ruolo del Comune di Afragola.

5. Il direttore, ai fini del comma 4, dovrà esser individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperienziali necessaria".

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento così come presentato.

SEGRETARIA COMUNALE: Grillo Claudio (assente), Bassolino Tommaso (si), Caiazzo Antonio (assente), Fusco Raffaele (si), Izzo Anna (assente), Boemio Antonio (si), Castaldo Francesco (si), Sepe Maria Carmina (si), Di Maso Assunta

Antonietta (si), Lanzano Antonio (si), Zanfardino Benito (si), De Stefano Vincenzo (a), Moccia Grazia (si), Montefusco Biagio (si), Ausanio Arcangelo (si), Fusco Francesco (si), Tuccillo Domenico.....

TUCCILLO DOMENICO: Presidente, mi legge bene il testo, perchè c'è stata una modifica e vorrei la riletture precisa del testo.

BOEMIO ANTONIO: "Aggiungere all'art.36, dedicato al Direttore, i seguenti commi:

4. Ai fini dell'avviamento della Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonchè in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'Azienda e il Comune Capofila, il Direttore Generale sarà individuato, per anni 3, tra il personale di ruolo del Comune di Afragola".

SEGRETARIA COMUNALE: **Tuccillo Domenico (astenuito), Cuccurese Gaetana (astenuito), Russo Crescenzo (astenuito), Giustino Gennaro (si), Botta Raffaele (a), Castaldo Gennaro Davide (a), Boccellino Giovanni (a), Manna Camillo (a), Bencivenga Michele (a).**

PRESIDENTE: Con 13 favorevoli e 3 astenuti l'emendamento viene approvato.

Prego consigliere Boemio continui.

BOEMIO ANTONIO: Emendamento n.2- Aggiungere all'art. 39 dello Statuto i seguenti commi:

3. Ai fini dell'avviamento dell'Azienda Consortile e ai fini di un migliore coordinamento delle azioni amministrative, nonchè in funzione di un graduale passaggio delle consegne tra l'Azienda e il Comune Capofila, il personale amministrativo sarà individuato, per anni 3, tra il personale di ruolo del Comune di Afragola.

4. Il personale amministrativo, ai fini del comma 3, dovrà essere individuato sulla base di una convenzione tra l'Azienda e il Comune di Afragola, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'azienda e i requisiti esperienziali necessari.

Può mettere in votazione, Presidente.

PRESIDENTE: Metto in votazione per appello nominale. **L'emendamento viene approvato con la stessa votazione di prima.**

Prego consigliere Boemio.

BOEMIO ANTONIO: Emendamento n.3 - Aggiungere all'art.15 il comma 6:

6. In ogni caso, non sono trasferiti alla Azienda Speciale i crediti vantati dal Comune di Afragola nei confronti degli altri Comuni (Crispano, Cardito e Caivano) derivanti dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione alla data di partenza della suddetta Azienda, nonché gli interessi moratori anticipati dal Comune di Afragola per il ritardato pagamento delle fatture inerenti delle prestazioni rese dai fornitori d'Ambito.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento così come formulato. Per alzata di mano. **Con la stessa votazione di prima l'emendamento viene approvato.**

Ci sono poi gli emendamenti presentati dal consigliere Giustino.

GIUSTINO GENNARO: Art. 2 comma 1 dello Statuto, nonché Art.2 dell'atto Costitutivo.

Sede dell'Azienda o Sede (a seconda se leggiamo lo Statuto o l'atto Costitutivo).

Il comma 1 di sostituirlo così come segue:

La sede legale dell'azienda è in Afragola, in locali resi disponibili previo contratto di locazione dal Comune di Afragola.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento così come formulato dal consigliere Giustino. Per alzata di mano. **Approvato l'emendamento all'unanimità.**

GIUSTINO GENNARO: Art. 8 - comma 2; Art. 10 comma 1; Art.18 comma 1. Si parla dell'istituto della delega da parte del Sindaco ad Assessore o consigliere. Io faccio l'emendamento di cancellare la parola Consigliere, il Sindaco può delegare solo un assessore.

Vi spiego anche la genesi dell'emendamento, ritengo che il consigliere abbia una funzione esclusiva di indirizzo e controllo, partecipare a queste sedute, con la delega del Sindaco, può mettere il consigliere in una posizione di travalicare quelle che sono le funzioni che la legge ci attribuisce, al fine di evitare situazione imbarazzanti.

Delegare un consigliere in barba all'assessore al ramo, significa, nei fatti, sfiduciare l'assessore quindi, è meglio prevenirle certe cose. Io lo chiamo rispetto dei ruoli e rispetto istituzionale.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento così come formulato, per alzata di mano. Con 4 voti favorevoli (i consiglieri Giustino, Tuccillo, Cuccurese e Russo), 12 voti contrari, **l'emendamento non passa.**

GIUSTINO GENNARO: Art.15 comma 2 - Al punto b) sostituire la parola "triennale" con la parola "annuale".

Hanno previsto che l'azienda relazioni al Consiglio e il Consiglio approvi, il budget triennale, ritengo che in questa fase, poi lo possiamo modificare lo Statuto, ma per i primi due tre anni è meglio esprimerci anno per anno su quello che è il budget dell'azienda. Quindi, sostituire la parola "triennale" con la parola "annuale".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato. Per alzata di mano. **Approvato all'unanimità l'emendamento.**

GIUSTINO GENNARO: Introdurre l'art.15 bis - E' fatto obbligo all'azienda la pubblicazione degli atti adottati sull'Albo Pretorio dei Comuni aderenti, almeno del comune capofila (Afragola).

In modo tale che i consiglieri possono esercitare quell'azione di controllo analogo che il legislatore ci riconosce.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento così come formulato. **Approvato all'unanimità.**

GIUSTINO GENNARO: Art.20 comma 1 - Tra i compiti del Direttore rientra anche la nomina del Revisore dei Conti ed io all'ultimo capoverso, lettera d), aggiungerei: "previo sorteggio pubblico tra i profili risultati idonei da apposito bando".

Questo vuol dire che l'azienda si deve dotare di un Revisore, per non dare la discrezionalità di scelta, prima si fa un bando individuando i requisiti, da quel bando escono gli idonei, uscendo più idonei si procede al sorteggio tra gli idonei, così come

succede per il collegio dei Revisori del Comune di Afragola e di tutti i Comuni d'Italia.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento per alzata di mano.
Approvato all'unanimità.

GIUSTINO GENNARO: Art.28 comma 4. I Comuni possono revocare il Consiglio di Amministrazione, ovviamente le motivazioni saranno dei Sindaci, ritengo che bisogna togliere "anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina". Se viene meno il rapporto fiduciario, la revoca possono farlo lo stesso, ma si devono sforzarsi perlomeno di motivarla.

Quindi togliere all'art.28 comma 4 : "Anche per i fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento. **Approvato all'unanimità.**

GIUSTINO GENNARO: Chiedo scusa, l'attenzione della consigliere Maria Carmina Sepe mi fa notare che ho saltato un emendamento. Art. 24 comma 4 che leggo: "Dopo la parola "Cronologica" e al punto, togliere il punto, mettere una virgola e aggiungere "e pubblicate agli albi pretori dei Comuni aderenti, almeno quello capofila" - **Art. 24 comma 4.**

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento, per alzata di mano. Chi è d'accordo? Chi è contrario? **Approvato all'unanimità.**

GIUSTINO GENNARO: **Art.15 dell'atto Costitutivo, comma 3.** Inserire dopo la parola Crediti "al netto dei debiti".

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento, così come formulato dal consigliere Giustino. **Approvato all'unanimità.**

GIUSTINO GENNARO: Faccio un altro emendamento che non abbiamo sottoscritto ma che è il seguente: che tutti gli emendamenti approvati in quest'aula, quelli indicati dal consigliere Boemio e quelli indicati dal sottoscritto ove in altra parte dell'atto

Costitutivo, dello Statuto o in altre parti ci siano norme che non collimano con queste si da per assodato che il riferimento è quanto votato in quest'aula. Io mi sono sforzato di riprenderlo in tutto l'atto Costitutivo e nello Statuto, ma può esserci sfuggito qualche cosa, nel dubbio ci possono stare due articoli che dicono cose diversi, tale è quello che è stato votato in quest'aula.

PRESIDENTE: Metto in votazione, per alzata di mano, l'emendamento così come formulato. **Approvato all'unanimità.**

SEGRETARIA COMUNALE: Può esplicitare meglio consigliere?

GIUSTINO GENNARO: Facciamo una norma transitoria, "ove vi è conflitto tra quanto deliberato in merito agli emendamenti da questo Consiglio con altre norme e/o articoli della convenzione, dello Statuto e dell'atto Costitutivo, resta inteso che prevale la norma emendata".

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione il capo n.3 comprensivo degli emendamenti del consigliere Giustino e del consigliere Boemio: "Costituzione di Azienda Consortile, secondo le norme dell'art.114 del TUEL 267/2000, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona, tra i comuni di Afragola, Caivano. Cardito e Crispano- Approvazione Convenzione, Statuto ed Atto Costitutivo". Per appello nominale, prego Segretaria.

SEGRETARIA COMUNALE: **Grillo Claudio (assente), Bassolino Tommaso (si), Caiazza Antonio (assente), Fusco Raffaele (si), Izzo Anna (assente), Boemio Antonio (si), Castaldo Francesco (si), Sepe Maria Carmina (si), Di Maso Assunta Antonietta (si), Lanzano Antonio (si), Zanfardino Benito (si), De Stefano Vincenzo (a), Moccia Grazia (si), Montefusco Biagio (si), Ausanio Arcangelo (si), Fusco Francesco (si), Tuccillo Domenico.....**

TUCCILLO DOMENICO: Esprimo il mio voto contrario, come avevo anticipato nella fase del dibattito. Apprezzo l'iniziativa del consigliere Giustino che, in un'ottica di riduzione del danno ha cercato, con gli emendamenti presentati, di porre argine alle problematiche che inevitabilmente sorgeranno e creeranno pesanti ripercussioni sul

Comune di Afragola, nonostante qualche miglioramento del testo in questa direzione, la nostra valutazione resta decisamente negativa e quindi, esprimo voto contrario al provvedimenti.

SEGRETARIA COMUNALE: Tuccillo Domenico (contrario), Cuccurese Gaetana....

CUCCURESE GAETANA: Pur guardano con favore agli emendamenti, quelli sì garantisti certamente ossequiosi del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, devo con grande rammarico votare in maniera contraria, perchè al male minore preferisco sempre prediligere il risultato migliore, che a mio sommo avviso, resta la Costituzione di un Ambito Autonomo che la legge ci consente di fare vista la coincidenza tra il criterio di Ambito Territoriale e Distretto Sanitario.

SEGRETARIA COMUNALE: Cuccurese Gaetana (contraria), Russo Crescenzo (contrario), Giustino Gennaro....

GIUSTINO GENNARO: Negli interventi iniziali ho fatto delle doverose premesse ecco, rispetto a quelle premesse mi trovo ad esprimere un voto di astensione rispetto all'impianto complessivo della Costituzione della società. Avrei voluto che lo strumento che condivido nella sua portata, nella sua funzione, fosse accompagnata da un'analisi della situazione reale rispetto agli sforzi di questi anni, in modo particolare nell'ultimo decennio, il Comune di Afragola, rispetto agli uffici finanziari ha fatto anticipando somma, pagando interessi, sobbarcandosi oneri della gestione dell'Ambito che non sono stati mai riconosciuti. Rispetto a questa premessa, mi aspettavo una certezza rispetto alla possibilità di andare a recuperare almeno quella parte di credito nei confronti degli altri Comuni che possiamo quantificare almeno negli interessi pagati per il ritardato pagamento delle fatture che non ricadono sull'ambito ma solo ed esclusivamente sulle Casse del Comune di Afragola. Il mio voto è di astensione, anche se devo ribadire che eserciteremo, almeno per i prossimi mesi e per i primi anni il controllo analogo su questa società ricorrendo a tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Grazie.

*****Afragol@net*****

SEGRETARIA COMUNALE: Giustino Gennaro (astenuto), Botta Raffaele (a), Castaldo Gennaro Davide (astenuto), Boccellino Giovanni (a), Manna Camillo (a), Bencivenga Michele (a).

PRESIDENTE: Con 12 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, il capo è approvato.

Propongo di votare l'immediata esecutività.

Con la stessa votazione il presente atto è dichiarato di immediata esecuzione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

La seduta viene tolta alle ore 18.20

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente
TOMMASO BASSOLINO

Segretario_Generale
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 10/12/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/11/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00073/2019 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.